Consiglio regionale della Calabria

DOSSIER

PL n. 78/13
di iniziativa della Giunta regionale recante:
"Variazione al Bilancio di previsione finanziario della Regione Calabria per gli anni 2026-2028"
relatore: F. PIETROPAOLO (Deliberazione di Giunta n. 278 del 1/6/2026);

DATI DELL'ITER	
NUMERO DEL REGISTRO DEI PROVVEDIMENTI	
DATA DI PRESENTAZIONE ALLA SEGRETERIA DELL'ASSEMBLEA	3/6/2026
DATA DI ASSEGNAZIONE ALLA COMMISSIONE	3/6/2026
COMUNICAZIONE IN CONSIGLIO	
SEDE	MERITO
PARERE PREVISTO	
NUMERO ARTICOLI	

ultimo aggiornamento: 08/06/2026

Normativa nazionale

L. 30/12/2025, n. 199 (art. 1 commi 638 a 644) pag. 4

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2026 e bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028.

Legge 30/12/2024, n. 207 (art. 1 commi da 786 a 790) pag. 8

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027

Legge 30 dicembre 2023 n. 213 (art. 1 comma 527). pag. 12

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026.

Legge 30/12/2020, n. 178 (art. 1 comma 833) pag. 14

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023.

Decreto legge 19/05/2020, n. 34 (art. 116) pag. 15

Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19.

Legge 30 dicembre 2018 n. 145 (art. 1 comma 134) pag. 18

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021.

Decreto legge 08/04/2013, n. 35 (artt. 2 e 3) pag. 19

Disposizioni urgenti per il pagamento dei debiti scaduti della pubblica amministrazione, per il riequilibrio finanziario degli enti territoriali, nonché in materia di versamento di tributi degli enti locali

Legge 24/12/2012, n. 243 (Art 9) pag. 27

Disposizioni per l'attuazione del principio del pareggio di bilancio ai sensi dell'articolo 81, sesto comma, della Costituzione.

D.Lgs. 23/06/2011, n. 118 (artt. 40 e 51) pag. 30

Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42.

Legge 23 dicembre 2009 n. 191 (art. 2 comma 98). pag. 35

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2010).

Legge 24/12/2007, n. 244 (art. 2 comma 46) pag. 36

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008).

Decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 (art. 162). pag. 37

Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.

Normativa regionale

Legge regionale 25 febbraio 2026, n. 6 pag. 39

Misure per assicurare la continuità assistenziale del servizio sanitario regionale.

Legge regionale 19 dicembre 2025, n. 50 pag. 41

Bilancio di previsione finanziario della Regione Calabria per gli anni 2026-2028.

Legge regionale 19 dicembre 2025, n. 49 pag. 45

Legge di stabilità regionale 2026.

Legge regionale 7 agosto 2024 n. 31 – Calabria (art. 21) pag. 48

Modifiche a Leggi Regionali a seguito di impegni assunti con il governo in attuazione del principio di leale collaborazione e disposizioni normative.

Legge regionale 24 febbraio 2023 n. 9 – Calabria (art. 21). pag. 49

Disciplina del sistema di protezione civile della Regione Calabria

Legge regionale 10 gennaio 2013 n. 2 – Calabria (art. 3bis). pag. 51

Disciplina del collegio dei revisori dei conti della Giunta regionale e del Consiglio regionale della Calabria.

Legge regionale 19 ottobre 2004, n. 25 – Calabria (art. 34) pag. 53

Statuto della Regione Calabria

Documentazione citata

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE N. 36 DEL 14/05/2026 pag. 54

Estensione dello stato di emergenza regionale dichiarato con DPGR N. 33 DEL 27 APRILE 2026 ai comuni di Antonimina, Benestare, Casabona, Drapia, Gerocarne, Monterosso Calabro, Marcedusa, Montegiordano,Petilia Policastro, San Mauro Marchesato, Santa Severina, Umbriatico, Verbicaro.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE N. 33 DEL 27/04/2026 pag. 58

Dichiarazione dello stato di emergenza regionale in relazione ai danni prodotti dall'evento meteo che ha interessato i comuni riportati nell'Allegato 1 tra il 16 ed il 18 marzo 2026.

L. 30/12/2025, n. 199 (art. 1 commi 638 a 644)

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2026 e bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028.

Art. 1 - Comma 638.

In vigore dal 1 gennaio 2026

638. Dal 1° gennaio 2026 è cancellato il debito delle regioni nei confronti dello Stato riguardante le anticipazioni di liquidità di cui all'articolo 2, comma 46, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, di cui agli articoli 2 e 3, comma 1, lettere a) e b), del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e successivi rifinanziamenti, di cui all'articolo 116 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e di cui all'articolo 1, comma 833, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.

Art. 1 - Comma 639.

In vigore dal 1 gennaio 2026

639. Dal 1° gennaio 2026, il debito contratto dalle regioni con la Cassa depositi e prestiti S.p.a. per estinguere, in tutto o in parte, le anticipazioni di liquidità di cui all'articolo 2, comma 46, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, di cui all'articolo 2, comma 98, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, è posto a carico del bilancio dello Stato. Il Ministero dell'economia e delle finanze provvede al pagamento delle rate di ammortamento del predetto debito alle scadenze e per gli importi risultanti dai piani di ammortamento allegati ai relativi contratti di mutuo stipulati dalla Cassa depositi e prestiti S.p.a. con le regioni. Le disposizioni di cui al presente comma e al comma 638 non operano in assenza della richiesta della Conferenza delle regioni e delle province autonome di cui al comma 642 e per le regioni che entro il 28 febbraio 2026[61] non trasmettono al Ministero dell'economia e delle finanze la delibera di cui al medesimo comma 642.

Note:

[61]Per la proroga del presente termine vedi l’art. 4, comma 12-quater, D.L. 31 dicembre 2025, n. 200, convertito, con modificazioni, dalla L. 27 febbraio 2026, n. 26.

Art. 1 - Comma 640.

In vigore dal 1 gennaio 2026

640. Dal 2026 al 2051, le regioni che hanno beneficiato della cancellazione dei debiti di cui al comma 638 e dell'accollo da parte dello Stato del loro debito di cui al comma 639 versano annualmente all'entrata del bilancio dello Stato gli importi complessivi indicati nell'allegato VII alla presente legge. Entro il 28 febbraio 2026[62], con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono determinati gli importi di cui al primo periodo ripartiti tra le regioni, in misura pari ai minori oneri, per le stesse, derivanti dall'applicazione dei commi 638 e 639, le modalità di versamento al bilancio dello Stato e, per ciascun ente, la quota da riassegnare annualmente al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato. [63]

Note:

[62]Per la proroga del presente termine vedi l’art. 4, comma 12-quater, D.L. 31 dicembre 2025, n. 200, convertito, con modificazioni, dalla L. 27 febbraio 2026, n. 26.

[63]In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il D.M. 25 marzo 2026.

Art. 1 - Comma 641.

In vigore dal 1 gennaio 2026

641. Le regioni versano gli importi di cui al comma 640 all'entrata del bilancio dello Stato, entro il 30 giugno di ciascuno degli anni dal 2026 al 2051. Qualora il versamento di cui al primo periodo non sia effettuato entro il termine previsto, il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato provvede al recupero a valere sulle giacenze depositate a qualsiasi titolo nei conti aperti presso la Tesoreria dello Stato intestati a ciascuna regione, a esclusione dei conti riguardanti la sanità.

Art. 1 - Comma 642.

In vigore dal 1 gennaio 2026

642. Su richiesta della Conferenza delle regioni e delle province autonome, al fine di limitare gli effetti sui saldi di finanza pubblica derivanti dalla cancellazione del fondo anticipazioni di liquidità accantonato nel risultato di amministrazione:

a) le regioni Calabria, Liguria, Molise, Piemonte, Puglia e Umbria si impegnano, con delibera del Consiglio regionale, dal 2026 al 2051, e la Regione siciliana si impegna, con delibera dell'Assemblea regionale, dal 2026 al 2045, ad applicare

al proprio bilancio di previsione un risultato di amministrazione pari all'importo determinato con riferimento ai risultati del rendiconto 2024 o, in assenza, dell'ultimo rendiconto formalmente approvato dalla Giunta o dal Consiglio, non superiore:

1) al limite previsto dall'articolo 1, commi 897 e seguenti, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, se al 31 dicembre 2024 la regione è in disavanzo di amministrazione di lettera E;

2) al risultato di amministrazione di lettera A, al netto del fondo anticipazione di liquidità e del fondo crediti di dubbia esigibilità, se al 31 dicembre 2024 il risultato di amministrazione di lettera E è positivo o pari a 0;

b) la regione Abruzzo si impegna con delibera del Consiglio regionale:

1) nel 2026 ad applicare al bilancio di previsione un risultato di amministrazione non superiore al limite determinato con le modalità previste dalla lettera a);

2) dal 2027 al 2051, ad applicare al bilancio di previsione un risultato di amministrazione non superiore al limite determinato con le modalità previste dalla lettera a) incrementato di euro 5.000.000;

c) le regioni Campania, Veneto, Emilia-Romagna e Toscana si impegnano con delibera del Consiglio regionale:

1) dal 2026 al 2030, ad applicare al bilancio di previsione un risultato di amministrazione non superiore al limite determinato con le modalità previste dalla lettera a) incrementato, per ciascun anno, degli importi indicati nell'allegato VIII;

2) dal 2031 al 2051, ad applicare al bilancio di previsione un risultato di amministrazione non superiore al limite determinato con le modalità previste dalla lettera a);

d) la regione Lazio si impegna con delibera del Consiglio regionale:

1) nel 2026 ad applicare al bilancio di previsione un risultato di amministrazione non superiore al limite determinato con le modalità previste dalla lettera a) incrementato dell'importo indicato nell'allegato VIII;

2) dal 2027 al 2030, ad applicare al bilancio di previsione un risultato di amministrazione non superiore al limite determinato con le modalità previste dalla lettera a) incrementato di euro 404.000.000 e degli importi indicati nell'allegato VIII;

3) dal 2031 al 2051, ad applicare al bilancio di previsione un risultato di amministrazione non superiore al limite determinato con le modalità previste dalla lettera a) incrementato di euro 404.000.000;

e) dal 2026 al 2030, le regioni Campania, Emilia-Romagna, Lazio, Toscana e Veneto possono, in sede di autocoordinamento, cedere o acquisire quote del riparto previsto dall'allegato VIII, nel limite complessivo annuo di 160 milioni di euro. Entro il 30 giugno di ciascun anno, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano comunica al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato il riparto di cui all'allegato VIII, da applicare per l'esercizio in corso;

f) le regioni che non rispettano i limiti previsti dalle lettere da a) a e) sono tenute a versare all'entrata del bilancio dello Stato, entro sessanta giorni dall'approvazione da parte della Giunta del rendiconto che accerta tale risultato, un importo corrispondente al maggiore utilizzo del risultato di amministrazione applicato in entrata al proprio bilancio. Qualora il versamento di cui al periodo precedente non sia effettuato entro il termine previsto, il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato provvede al recupero a valere sulle giacenze depositate a qualsiasi titolo nei conti aperti presso la Tesoreria dello Stato intestati a ciascuna regione, esclusi i conti riguardanti la sanità.

Art. 1 - Comma 643.

In vigore dal 1 gennaio 2026

643. A decorrere dal rendiconto relativo all'esercizio 2025, il fondo anticipazioni di liquidità non è accantonato nel risultato di amministrazione delle regioni.

Art. 1 - Comma 644.

In vigore dal 1 gennaio 2026

644. Gli oneri, in termini di fabbisogno e indebitamento, derivanti dai commi da 638 a 643, sono pari a 41 milioni di euro nell'anno 2026, a 90,9 milioni di euro nell'anno 2027, a 138,2 milioni di euro nell'anno 2028, a 157,4 milioni di euro nell'anno 2029, a 160 milioni di euro nell'anno 2030, a 119 milioni di euro nell'anno 2031, a 69,1 milioni di euro nell'anno 2032, a 21,8 milioni di euro nell'anno 2033 e a 2,6 milioni di euro nell'anno 2034.

Legge 30/12/2024, n. 207 (art. 1 commi da 786 a 790)

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027

Parte I

Sezione I

Misure quantitative per la realizzazione degli obiettivi programmatici

Art.1.

Risultati differenziali. Norme in materia di entrata e di spesa e altre disposizioni. Fondi speciali

Art. 1 - Comma 786.

In vigore dal 1 gennaio 2025

786. Le regioni a statuto ordinario assicurano un contributo alla finanza pubblica, aggiuntivo rispetto a quello previsto a legislazione vigente, pari a 280 milioni di euro per l'anno 2025, a 840 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2028 e a 1.310 milioni di euro per l'anno 2029. Il riparto del concorso alla finanza pubblica di cui al primo periodo è effettuato, entro il 28 febbraio 2025, in sede di autocoordinamento tra le regioni, formalizzato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. In assenza di accordo in sede di autocoordinamento, il riparto è effettuato, entro il 20 marzo 2025, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in proporzione, con riferimento al perimetro non sanitario, agli impegni di spesa corrente al netto degli impegni per gli interessi, per i trasferimenti al bilancio dello Stato per concorso alla finanza pubblica e per le spese della missione 12, Diritti sociali, politiche sociali e famiglia, come risultanti dall'ultimo rendiconto approvato, anche soltanto da parte della Giunta di ciascuna regione. [168] [169] [170]

Note:

[168]Per la rideterminazione del contributo di cui al presente comma vedi l'art. 1, commi 635 e 637, L. 30 dicembre 2025, n. 199.

[169]La Corte costituzionale, con sentenza 24 settembre - 16 ottobre 2025, n. 152 (Gazz. Uff. 22 ottobre 2025, n. 43 1ª Serie speciale), ha dichiarato, fra l'altro, inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 784, 786, 789, 792 e 793, promosse in riferimento

all’art. 53 della Costituzione; ha dichiarato, inoltre, non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 1, commi 784, 786, 789, 790, 792 e 793, promosse in riferimento agli artt. 3, 81, 97, 117, 119 e 120 Cost.

[170]In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il D.M. 8 ottobre 2025.

Art. 1 - Comma 787.

In vigore dal 1 gennaio 2025

787. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano assicurano un contributo alla finanza pubblica, aggiuntivo rispetto a quello previsto a legislazione vigente, pari a 150 milioni di euro per l'anno 2025, a 440 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2028 e a 700 milioni di euro per l'anno 2029, nel rispetto delle norme dei rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione, secondo le modalità previste dagli accordi di cui ai commi da 710 a 724. Il contributo alla finanza pubblica delle regioni Friuli Venezia Giulia e Valle d'Aosta e delle province autonome di Trento e di Bolzano è determinato considerando anche gli enti locali dei rispettivi territori. Agli enti locali di cui al secondo periodo non si applicano le disposizioni di cui ai commi da 789 a 793.

Art. 1 - Comma 788.

In vigore dal 1 gennaio 2025

788. I comuni, le province e le città metropolitane delle regioni a statuto ordinario, della Regione siciliana e della regione Sardegna assicurano un contributo alla finanza pubblica, aggiuntivo rispetto a quello previsto a legislazione vigente, pari a 140 milioni di euro per l'anno 2025, a 290 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2028 e a 490 milioni di euro per l'anno 2029, di cui 130 milioni di euro per l'anno 2025, 260 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2028 e 440 milioni di euro per l'anno 2029 a carico dei comuni e 10 milioni di euro per l'anno 2025, 30 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2028 e 50 milioni di euro per l'anno 2029 a carico delle province e città metropolitane. Gli importi del contributo a carico di ciascun ente sono determinati sulla base di criteri e modalità definiti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, da emanare entro il 31 gennaio 2025, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, anche in proporzione agli impegni di spesa corrente al netto degli impegni per gli interessi, per la gestione ordinaria del servizio pubblico di raccolta, smaltimento, trattamento e conferimento in discarica dei rifiuti, per i trasferimenti al bilancio dello Stato per concorso alla finanza pubblica e per le spese della missione 12, Diritti sociali, politiche sociali e famiglia, come risultanti

dal rendiconto 2023 o, in caso di mancanza, dall'ultimo rendiconto approvato. In caso di mancata intesa entro venti giorni dalla data di prima iscrizione all'ordine del giorno della Conferenza Stato-città ed autonomie locali della proposta di riparto delle riduzioni di cui al secondo periodo, il decreto è comunque adottato.

Art. 1 - Comma 789.

In vigore dal 1 gennaio 2025

789. Per ciascuno degli anni dal 2025 al 2029 le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, le città metropolitane, le province e i comuni iscrivono nella missione 20, Fondi e accantonamenti, della parte corrente di ciascuno degli esercizi del bilancio di previsione un fondo, con una dotazione pari al contributo annuale alla finanza pubblica di cui ai commi da 786 a 788, fermo restando il rispetto dell'equilibrio di bilancio di parte corrente di cui all'articolo 40 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e di cui all'articolo 162, comma 6, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Con riferimento al bilancio di previsione 2025-2027, il fondo di cui al primo periodo del presente comma è iscritto entro trenta giorni dal riparto dei contributi alla finanza pubblica con variazione di bilancio approvata con atto del consiglio, per gli enti locali, e con legge regionale, per le regioni a statuto ordinario. Le autonomie speciali iscrivono il fondo nel bilancio di previsione 2025-2027, entro il 31 gennaio 2025, con legge regionale o provinciale. La costituzione del fondo, sul quale non è possibile disporre impegni, è finanziata attraverso le risorse di parte corrente. [171]

Note:

[171]La Corte costituzionale, con sentenza 24 settembre - 16 ottobre 2025, n. 152 (Gazz. Uff. 22 ottobre 2025, n. 43 1ª Serie speciale), ha dichiarato, fra l'altro, inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 784, 786, 789, 792 e 793, promosse in riferimento all'art. 53 della Costituzione; ha dichiarato, inoltre, non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 784, 786, 789, 790, 792 e 793, promosse in riferimento agli artt. 3, 81, 97, 117, 119 e 120 Cost.

Art. 1 - Comma 790.

In vigore dal 1 gennaio 2025

790. Alla fine di ciascun esercizio, il fondo di cui al comma 789, per gli enti in situazione di disavanzo di amministrazione alla fine dell'esercizio precedente, costituisce un'economia che concorre al ripiano anticipato del disavanzo di amministrazione, in misura aggiuntiva rispetto a quanto previsto nel bilancio di previsione. Per gli enti con un risultato di amministrazione pari a zero o positivo alla fine dell'esercizio precedente, il fondo confluisce nella parte accantonata del

risultato di amministrazione destinata al finanziamento di investimenti, anche indiretti, nell'esercizio successivo, prioritariamente rispetto alla formazione di nuovo debito. Ai fini del presente comma, le regioni e le province autonome considerano il disavanzo di amministrazione al netto della quota derivante da debito autorizzato e non contratto. [172]

Note:

[172]La Corte costituzionale, con sentenza 24 settembre - 16 ottobre 2025, n. 152 (Gazz. Uff. 22 ottobre 2025, n. 43 1ª Serie speciale), ha dichiarato, fra l'altro, inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 784, 786, 789, 792 e 793, promosse in riferimento all'art. 53 della Costituzione; ha dichiarato, inoltre, non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 784, 786, 789, 790, 792 e 793, promosse in riferimento agli artt. 3, 81, 97, 117, 119 e 120 Cost.

Legge 30 dicembre 2023 n. 213 (art. 1 comma 527).

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026.

Art. 1 - Comma 527.

In vigore dal 10 agosto 2024

527. Ai fini della tutela dell'unità economica della Repubblica, in considerazione delle esigenze di contenimento della spesa pubblica e nel rispetto dei princìpi di coordinamento della finanza pubblica, nelle more della definizione delle nuove regole della governance economica europea, le regioni a statuto ordinario assicurano, per l'anno 2024, un contributo alla finanza pubblica pari a 305 milioni di euro e, per ciascuno degli anni dal 2025 al 2028, un contributo alla finanza pubblica pari a 350 milioni di euro. Il riparto del concorso alla finanza pubblica di cui al periodo precedente è effettuato, entro il 20 settembre 2024, in sede di autocoordinamento tra le regioni, formalizzato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie. In assenza di accordo in sede di autocoordinamento, il riparto è effettuato, entro il 20 ottobre 2024, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, in proporzione agli impegni di spesa corrente al netto delle spese relative alla missione 12, Diritti sociali, politiche sociali e famiglia, e alla missione 13, Tutela della salute, degli schemi di bilancio delle regioni, come risultanti dal rendiconto generale 2022 o, in caso di mancanza, dall'ultimo rendiconto approvato. Le regioni a statuto ordinario sono tenute a versare gli importi del concorso alla finanza pubblica, come determinati ai sensi dei periodi precedenti, all'entrata del bilancio dello Stato sul capo X - capitolo n. 3465 - art. 2 (« Rimborsi e concorsi diversi dovuti dalle regioni a statuto ordinario») entro il 30 giugno di ciascuno degli anni dal 2025 al 2028, dandone comunicazione al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato. Qualora il versamento di cui al periodo precedente non sia effettuato entro il termine previsto, il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato provvede al recupero mediante corrispondente riduzione delle risorse a qualsiasi titolo spettanti a ciascuna regione.155 151 152 153 154

151Comma così modificato dall'art. 3, comma 12-octies, lett. a), b), c) e d), D.L. 30 dicembre 2023, n. 215, convertito, con modificazioni, dalla L. 23 febbraio 2024, n. 18, e, successivamente, dall'art. 19, comma 1, lett. a), nn. 1), 2) e 3), D.L. 9 agosto 2024, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 ottobre 2024, n. 143.

152La Corte costituzionale, con sentenza 29 ottobre-6 dicembre 2024, n. 195 (Gazz. Uff. 11 dicembre 2024, n. 50 – Prima serie speciale), ha dichiarato, tra l'altro, l'illegittimità costituzionale del quinto periodo del presente comma, nel testo modificato dall'art. 3, comma 12-octies, D.L. 30 dicembre 2023, n. 215, convertito, con modificazioni, dalla L. 23 febbraio 2024, n. 18, nella parte in cui non esclude dalle risorse che è possibile ridurre quelle spettanti per il finanziamento dei diritti sociali, delle politiche sociali e della famiglia, nonché della tutela della salute.

153Per la revisione dei contributi di cui al presente comma vedi l'art. 1, comma 637, L. 30 dicembre 2025, n. 199.

154La Corte costituzionale, con sentenza 29 ottobre - 6 dicembre 2024, n. 195 (Gazz. Uff. 11 dicembre 2024, n. 50 1ª Serie speciale), ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 527, come modificato dall'art. 3, comma 12-octies, del D.L. n. 215 del 2023, come convertito, promosse in riferimento agli artt. 3, 5, 117, terzo comma, 119 e 120 della Costituzione; promosse in riferimento agli artt. 114 e 119 Cost.; promosse in riferimento agli artt. 3, 81, 97, 117, terzo comma, 118 e 119 Cost.; promosse in riferimento agli artt. 3, 97, 117, terzo comma, e 119 Cost.; ha dichiarato, inoltre, la cessazione della materia del contendere, limitatamente all'anno 2024, in ordine alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 527, come modificato dall'art. 19 del decreto legge 9 agosto 2024, n. 113, convertito, con modificazioni, nella legge 7 ottobre 2024, n. 143, promossa in riferimento agli artt. 3 e 97 Cost.; ha dichiarato, infine, non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 527, come modificato dall'art. 3, comma 12-octies, del D.L. n. 215 del 2023, come convertito, promossa in riferimento agli artt. 3 e 97 Cost.

155In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi, per gli anni dal 2025 al 2028, il D.P.C.M. 25 marzo 2025.

Legge 30/12/2020, n. 178 (art. 1 comma 833)

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023.

Sezione I

Misure quantitative per la realizzazione degli obiettivi programmatici

Art. 1.

Risultati differenziali. Norme in materia di entrata e di spesa e altre disposizioni. Fondi speciali

Art. 1 - Comma 833

In vigore dal 1 gennaio 2021

833. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, i cui enti del Servizio sanitario nazionale, a seguito della situazione straordinaria di emergenza sanitaria derivante dalla diffusione dell'epidemia di COVID-19, non riescono a fare fronte ai pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili maturati alla data del 31 dicembre 2019 relativi a somministrazioni, forniture, appalti e obbligazioni per prestazioni professionali, nonché a obblighi fiscali, contributivi e assicurativi, possono chiedere, con deliberazione della giunta, a decorrere dal 1° febbraio 2021 fino al 31 marzo 2021, alla Cassa depositi e prestiti Spa l'anticipazione di liquidità da destinare ai predetti pagamenti, secondo le modalità stabilite nell'addendum alla Convenzione di cui al comma 834, a valere sulle risorse disponibili a legislazione vigente.347

347Per la cancellazione del debito delle regioni nei confronti dello Stato, riguardante le anticipazioni di liquidità di cui al presente comma, vedi l'art. 1, comma 638, L. 30 dicembre 2025, n. 199.

Decreto legge 19/05/2020, n. 34 (art. 116)

Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19.

Art. 116 Pagamento dei debiti degli enti locali e delle regioni e province autonome (39)

In vigore dal 19 maggio 2020

1. Gli enti locali di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le regioni e le province autonome che in caso di carenza di liquidità, anche a seguito della situazione straordinaria di emergenza sanitaria derivante dalla diffusione dell'epidemia da COVID-19, non possono far fronte ai pagamenti dei debiti certi liquidi ed esigibili maturati alla data del 31 dicembre 2019, relativi a somministrazioni, forniture, appalti e a obbligazioni per prestazioni professionali, possono chiedere, con deliberazione della Giunta, nel periodo intercorrente tra il 15 giugno 2020 e il 7 luglio 2020 alla Cassa depositi e prestiti S.p.A. l'anticipazione di liquidità da destinare ai predetti pagamenti, secondo le modalità stabilite nella convenzione di cui all'articolo 115, comma 2. L'anticipazione di liquidità per il pagamento di debiti fuori bilancio è subordinata al relativo riconoscimento.

2. Le anticipazioni di liquidità di cui al comma 1 non comportano la disponibilità di risorse aggiuntive per gli enti richiedenti, ma consentono di superare temporanee carenze di liquidità e di effettuare pagamenti relativi a spese per le quali è già prevista idonea copertura di bilancio e non costituiscono indebitamento ai sensi dell'articolo 3, comma 17, della legge 24 dicembre 2003, n. 350. Con riferimento agli enti locali, le anticipazioni sono concesse in deroga alle disposizioni di cui agli articoli 203 e 204 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Con riferimento alle regioni e province autonome, le anticipazioni sono concesse in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 62 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. Successivamente al perfezionamento del contratto di anticipazione, gli enti richiedenti adeguano le relative iscrizioni nel bilancio di previsione nel rispetto di quanto previsto dal paragrafo 3.20-bis del principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato 4/2 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. La quota del risultato di amministrazione accantonata nel fondo anticipazione di liquidità è applicata al bilancio di previsione anche da parte degli enti in disavanzo di amministrazione.

3. La richiesta di anticipazione di liquidità presentata ai sensi del comma 1 è corredata di un'apposita dichiarazione sottoscritta dal rappresentante legale dell'ente richiedente, contenente l'elenco dei debiti da pagare con l'anticipazione, come qualificati al medesimo comma 1, redatta utilizzando il modello generato dalla piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e dell'attestazione di copertura finanziaria delle spese concernenti il rimborso delle rate di ammortamento, verificata dall'organo di controllo di regolarità amministrativa e contabile.

4. L'anticipazione è concessa, entro il 24 luglio 2020 a valere sulla "Sezione per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti locali e delle regioni e province autonome per debiti diversi da quelli finanziari e sanitari" di cui all'articolo 115, comma 1, proporzionalmente alle richieste di anticipazione pervenute e, comunque, nei limiti delle somme disponibili nella sezione medesima. Qualora le richieste presentate a valere su una delle due quote della Sezione di cui al periodo precedente siano state pienamente soddisfatte, le risorse residue possono essere destinate alle eventuali richieste non soddisfatte presentate per l'altra quota della medesima sezione.

5. L'anticipazione è restituita, con piano di ammortamento a rate costanti, comprensive di quota capitale e quota interessi, con durata fino a un massimo di 30 anni o anticipatamente in conseguenza del ripristino della normale gestione della liquidità, alle condizioni di cui al contratto tipo di cui al precedente articolo 115, comma 2. La rata annuale è corrisposta a partire dall'esercizio 2022 e non oltre il 31 ottobre di ciascun anno. Dalla data dell'erogazione e sino alla data di decorrenza dell'ammortamento saranno corrisposti, il giorno lavorativo bancario antecedente tale data, interessi di preammortamento. Il tasso di interesse da applicare alle suddette anticipazioni è pari al rendimento di mercato dei Buoni Poliennali del Tesoro a 5 anni in corso di emissione rilevato dal Ministero dell'economia e delle finanze -Dipartimento del tesoro alla data della pubblicazione del presente decreto e pubblicato sul sito internet del medesimo Ministero.

6. Con riferimento alle anticipazioni concesse agli enti locali, in caso di mancata corresponsione di qualsiasi somma dovuta ai sensi del contratto di anticipazione, alle scadenze ivi previste, sulla base dei dati comunicati dalla Cassa depositi e prestiti S.p.A., l'Agenzia delle entrate provvede a trattenere le relative somme, per i comuni interessati, all'atto del pagamento agli stessi dell'imposta municipale propria, riscossa tramite modello F24 o altre modalità di riscossione e, per le città metropolitane e le province, all'atto del riversamento alle medesime dell'imposta sulle assicurazioni contro la responsabilità civile,

derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, esclusi i ciclomotori, di cui all'articolo 60 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, riscossa tramite modello F24. Con riferimento alle anticipazioni concesse alle regioni e alle province autonome, in caso di mancata corresponsione di qualsiasi somma dovuta ai sensi del contratto di anticipazione, alle scadenze ivi previste, si può procedere al recupero a valere delle giacenze depositate a qualsiasi titolo nei conti aperti presso la tesoreria statale.

7. All'esito del pagamento di tutti i debiti di cui al comma 1, gli enti devono utilizzare eventuali somme residue per la parziale estinzione dell'anticipazione di liquidità concessa alla prima scadenza di pagamento della rata prevista dal relativo contratto. La mancata estinzione dell'anticipazione entro il termine di cui al precedente periodo è rilevante ai fini della misurazione e della valutazione della performance individuale dei dirigenti responsabili e comporta responsabilità dirigenziale e disciplinare ai sensi degli articoli 21 e 55 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

8. Gli enti provvedono all'estinzione dei debiti di cui al comma 1 entro il trentesimo giorno successivo alla data di erogazione. Il mancato pagamento dei debiti entro il termine di cui al periodo precedente è rilevante ai fini della misurazione e della valutazione della performance individuale dei dirigenti responsabili e comporta responsabilità dirigenziale e disciplinare ai sensi degli articoli 21 e 55 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. La Cassa depositi e prestiti S.p.A. verifica, attraverso la piattaforma elettronica di cui al comma 3, l'avvenuto pagamento dei debiti di cui al medesimo comma e, in caso di mancato pagamento, può chiedere, per il corrispondente importo, la restituzione dell'anticipazione, anche ricorrendo alle modalità di cui al comma 6.

9. Le anticipazioni di cui al comma 1 possono essere utilizzate dai comuni, dalle province, dalle città metropolitane, dalle regioni e dalle province autonome anche ai fini del rimborso, totale o parziale, del solo importo in linea capitale delle anticipazioni concesse dagli istituti finanziatori ai sensi dell'articolo 4, commi da 7-bis a 7-novies, del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, che risultino erogate alla data del 15 giugno 2020, nel rispetto delle pattuizioni contrattuali.

396Per la cancellazione del debito delle regioni nei confronti dello Stato riguardante le anticipazioni di liquidità di cui al presente articolo vedi l'art. 1, comma 638, L. 30 dicembre 2025, n. 199.

Legge 30 dicembre 2018 n. 145 (art. 1 comma 134)

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021.

Art. 1 - Comma 134

In vigore dal 1 gennaio 2025

134. Al fine di favorire gli investimenti, per il periodo 2021-2026, sono assegnati alle regioni a statuto ordinario contributi per investimenti per la progettazione e per la realizzazione di opere pubbliche per la messa in sicurezza degli edifici e del territorio, per interventi di viabilità e per la messa in sicurezza e lo sviluppo di sistemi di trasporto pubblico anche con la finalità di ridurre l'inquinamento ambientale, per la rigenerazione urbana e la riconversione energetica verso fonti rinnovabili, per le infrastrutture sociali e le bonifiche ambientali dei siti inquinati, nonché per investimenti di cui all'articolo 3, comma 18, lettera c), della legge 24 dicembre 2003, n. 350, nel limite complessivo di 135 milioni di euro per l'anno 2021, di 435 milioni di euro per l'anno 2022, di 424,5 milioni di euro per l'anno 2023, di 524,5 milioni di euro per l'anno 2024, di 124,5 milioni di euro per l'anno 2025, di 259,5 milioni di euro per l'anno 2026. Gli importi di cui al periodo precedente tengono conto della riduzione apportata ai sensi dell'articolo 39, comma 14-octies, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8. Gli importi spettanti a ciascuna regione a valere sui contributi di cui al primo periodo sono indicati nella tabella 1 allegata alla presente legge e possono essere modificati, a invarianza del contributo complessivo, mediante accordo da sancire, entro il 31 gennaio 2021, in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.[108] [109]

Note:

[108]Comma modificato dall'art. 49, comma 1, lett. a), D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla L. 19 dicembre 2019, n. 157, e sostituito dall'art. 1, comma 66, lett. a), L. 27 dicembre 2019, n. 160, a decorrere dal 1° gennaio 2020. Successivamente, il presente comma è stato così modificato dall'art. 1, comma 809, lett. a), L. 30 dicembre 2020, n. 178, a decorrere dal 1° gennaio 2021, e dall'art. 1, comma 797, lett. a), L. 30 dicembre 2024, n. 207, a decorrere dal 1° gennaio 2025.

[109]Per la riduzione dei contributi di cui al presente comma vedi l'art. 39, comma 14-octies, D.L. 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla L. 28 febbraio 2020, n. 8, e, successivamente, l'art. 1, comma 637, L. 30 dicembre 2025, n. 199.

Decreto legge 08/04/2013, n. 35 (artt. 2 e 3)

Disposizioni urgenti per il pagamento dei debiti scaduti della pubblica amministrazione, per il riequilibrio finanziario degli enti territoriali, nonché in materia di versamento di tributi degli enti locali

Art. 2 Pagamenti dei debiti delle regioni e delle province autonome 24-25-28

In vigore dal 16 agosto 2014

1. Le regioni e le province autonome che non possono far fronte ai pagamenti dei debiti certi liquidi ed esigibili alla data del 31 dicembre 2012, ovvero dei debiti per i quali sia stata emessa fattura o richiesta equivalente di pagamento entro il predetto termine, diversi da quelli finanziari e sanitari di cui all'articolo 3, ivi inclusi i pagamenti in favore degli enti locali, maturati alla data del 31 dicembre 2012, a causa di carenza di liquidità, in deroga all'articolo 10, secondo comma, della legge 16 maggio 1970, n. 281, e all'articolo 32, comma 24, lettera b), della legge 12 novembre 2011, n. 183, con certificazione congiunta del Presidente e del responsabile finanziario, chiedono al Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 30 aprile 2013 l'anticipazione di somme da destinare ai predetti pagamenti, a valere sulle risorse della "Sezione per assicurare la liquidità alle regioni e alle province autonome per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili diversi da quelli finanziari e sanitari" di cui all'articolo 1, comma 10. 20

2. Le somme di cui al comma 1 da concedere, proporzionalmente, a ciascuna regione sono stabilite con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da emanare entro il 15 maggio 2013. Entro il 10 maggio 2013, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano può individuare modalità di riparto, diverse dal criterio proporzionale di cui al periodo precedente. 20 26

3. All'erogazione delle somme, nei limiti delle assegnazioni di cui al presente articolo, si provvede, a seguito:

a) della predisposizione, da parte regionale, di misure, anche legislative, idonee e congrue di copertura annuale del rimborso dell'anticipazione di liquidità, maggiorata degli interessi;

b) della presentazione di un piano di pagamento dei debiti certi, liquidi ed esigibili, alla data del 31 dicembre 2012, ovvero dei debiti per i quali sia stata emessa fattura o richiesta equivalente di pagamento entro il predetto termine, ivi inclusi i pagamenti in favore degli enti locali, comprensivi di interessi nella misura prevista dai contratti, dagli accordi di fornitura, ovvero dagli accordi

transattivi, intervenuti fra le parti, ovvero, in mancanza dei predetti accordi, dalla legislazione vigente;

c) della sottoscrizione di apposito contratto tra il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del Tesoro e la regione interessata, nel quale sono definite le modalità di erogazione e di restituzione delle somme, comprensive di interessi e in un periodo non superiore a 30 anni, prevedendo altresì, qualora la regione non adempia nei termini ivi stabiliti al versamento delle rate di ammortamento dovute, sia le modalità di recupero delle medesime somme da parte del Ministero dell'economia e delle finanze, sia l'applicazione di interessi moratori. Il tasso di interesse a carico della Regione è pari al rendimento di mercato del Buoni Poliennali del Tesoro a 5 anni in corso di emissione.

4. Alla verifica degli adempimenti di cui alle lettere a), b) e c) del comma 3, provvede un apposito tavolo istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, coordinato dal Ragioniere generale dello Stato o da un suo delegato, e composto: 21

a) dal Capo Dipartimento degli affari regionali della Presidenza del Consiglio dei Ministri o suo delegato;

b) dal Direttore generale del Tesoro del Ministero dell'economia e delle finanze o suo delegato;

c) dal Segretario della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano o suo delegato;

d) dal Segretario della Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome o suo delegato.

5. All'atto dell'erogazione, le regioni interessate provvedono all'immediata estinzione dei debiti elencati nel piano di pagamento; dell'avvenuto pagamento e dell'effettuazione delle relative registrazioni contabili la regione fornisce formale certificazione al Tavolo di cui al comma precedente, rilasciata dal responsabile finanziario della Regione ovvero da altra persona formalmente indicata dalla Regione ai sensi dell'articolo 3, comma 6. 20

6. Il pagamento dei debiti oggetto del presente articolo deve riguardare, per almeno due terzi, residui passivi in via prioritaria di parte capitale, anche perenti, nei confronti degli enti locali, purché nel limite di corrispondenti residui attivi degli enti locali stessi ovvero, ove inferiori, nella loro totalità. Tali risorse devono, ove nulla osti, essere utilizzate dagli enti locali prioritariamente per il pagamento di debiti certi, liquidi ed esigibili maturati al 31 dicembre 2012 ovvero dei debiti per i quali sia stata emessa fattura o richiesta equivalente di pagamento entro il predetto termine. All'atto dell'estinzione da parte della Regione dei debiti elencati nel piano di pagamento nei confronti degli enti locali o di altre pubbliche

amministrazioni, ciascun ente locale o amministrazione pubblica interessata provvede all'immediata estinzione dei propri debiti. Ogni Regione provvede a concertare con le ANCI e le UPI regionali il riparto di tali pagamenti. Limitatamente alla Regione siciliana, il principio di cui al presente comma si estende anche alle somme assegnate agli enti locali dalla regione e accreditate sui conti correnti di tesoreria regionale. 22

6-bis. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da emanarsi, sentita la Conferenza unificata, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono stabilite le modalità e la tempistica di certificazione e di raccolta, per il tramite delle Regioni, dei dati relativi ai pagamenti effettuati dalle pubbliche amministrazioni con le risorse trasferite dalle Regioni a seguito dell'estinzione dei debiti elencati nel piano di pagamento nei confronti delle stesse pubbliche amministrazioni. 23 27

7. L'ultimo periodo della lettera n-bis), del comma 4, dell'articolo 32, della legge 12 novembre 2011, n. 183 è sostituito dal seguente: "L'esclusione opera nei limiti complessivi di 1.000 milioni di euro per l'anno 2012, di 1.800 milioni di euro per l'anno 2013 e di 1.000 milioni di euro per l'anno 2014.".

8. Al riparto delle risorse di cui al comma precedente si provvede con gli stessi criteri e modalità dettati dall'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.

9. Per gli anni 2013 e 2014 il Ministero dello sviluppo economico - Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica - sulla base dei dati acquisiti dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - ai sensi del comma 460, dell'articolo 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, effettua entro il 15 settembre il monitoraggio sull'utilizzo, alla data del 31 luglio, del plafond di spesa assegnato a ciascuna regione e provincia autonoma, rispettivamente, in base al decreto ministeriale 15 marzo 2012 ed in base alle disposizioni di cui al comma 8 del presente articolo. All'esito del predetto monitoraggio, il Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica, qualora sulla base delle effettive esigenze di cassa delle regioni e province autonome riferite al primo semestre, riscontri per alcune di esse un'insufficienza e per altre un'eccedenza del plafond di spesa assegnato, dispone con decreto direttoriale, per l'anno di riferimento, la rimodulazione del quadro di riparto del limite complessivo al fine di assegnare un maggiore o minore spazio finanziario alle regioni e province autonome commisurato alla effettiva capacità di spesa registrata nel semestre di riferimento. Il decreto direttoriale di cui al periodo precedente è tempestivamente comunicato al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato. 20

20Comma così modificato dalla legge di conversione 6 giugno 2013, n. 64.

21Alinea così modificato dalla legge di conversione 6 giugno 2013, n. 64.

22Comma modificato dalla legge di conversione 6 giugno 2013, n. 64 e dall'art. 2, comma 7, lett. c), D.L. 15 ottobre 2013, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla L. 13 dicembre 2013, n. 137. Successivamente, il presente comma è stato così modificato dall'art. 28, comma 1, lett. a), D.L. 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla L. 23 giugno 2014, n. 89, a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 6-bis del presente articolo.

23Comma inserito dall'art. 28, comma 1, lett. b), D.L. 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla L. 23 giugno 2014, n. 89.

24Per l'interpretazione autentica delle disposizioni del presente articolo vedi l'art. 1, comma 697, L. 28 dicembre 2015, n. 208. In precedenza identica interpretazione era stata fornita dall'art. 1, comma 6, D.L. 13 novembre 2015, n. 179, abrogato dall'art. 1, comma 705 della medesima L. 28 dicembre 2015, n. 208, a norma del quale restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base del predetto D.L. n. 179/2015.

25Per la cancellazione del debito delle regioni nei confronti dello Stato riguardante le anticipazioni di liquidità di cui al presente articolo vedi l'art. 1, comma 638, L. 30 dicembre 2025, n. 199.

26Per le modalità di riparto delle somme, di cui al presente comma, vedi il Decreto 14 maggio 2013 e il Decreto 28 marzo 2014.

27In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il Decreto 15 luglio 2014. Vedi, anche, l'art. 28, comma 2, D.L. 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla L. 23 giugno 2014, n. 89.

28Vedi, anche, l'art. 1, comma 829, L. 27 dicembre 2017, n. 205

Art. 3 Pagamenti dei debiti degli enti del servizio sanitario nazionale-SSN 33

In vigore dal 1 gennaio 2015

1. Lo Stato è autorizzato ad effettuare anticipazioni di liquidità alle Regioni ed alle Province autonome di Trento e di Bolzano a valere sulle risorse della "Sezione per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti del Servizio Sanitario Nazionale" di cui all'articolo 1, comma 10, al fine di favorire l'accelerazione dei pagamenti dei debiti degli enti del Servizio sanitario nazionale ed in relazione:

a) agli ammortamenti non sterilizzati antecedenti all'applicazione del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;35

b) alle mancate erogazioni per competenza e/o per cassa delle somme dovute dalle regioni ai rispettivi servizi sanitari regionali a titolo di finanziamento del Servizio sanitario nazionale, ivi compresi i trasferimenti di somme dai conti di tesoreria e dal bilancio statale e le coperture regionali dei disavanzi sanitari, come risultanti nelle voci "crediti verso regione per spesa corrente" e "crediti

verso regione per ripiano perdite" nelle voci di credito degli enti del SSN verso le rispettive regioni dei modelli SP35.

2. In via d'urgenza, per l'anno 2013, il Ministero dell'economia e delle finanze provvede con decreto direttoriale, entro il 15 maggio 2013, al riparto fra le regioni dell'anticipazione di liquidità fino a concorrenza massima dell'importo di 5.000 milioni di euro, in proporzione ai valori di cui al comma 1, lettera a), come risultanti dai modelli CE per il periodo dal 2001 al 2011, ponderati al 50%, e ai valori di cui al comma 1, lettera b) iscritti nei modelli SP del 2011, ponderati al 50%, come presenti nell'NSIS alla data di entrata in vigore del presente decreto. Ai fini dell'erogazione delle risorse di cui al presente comma si applicano le disposizioni di cui al comma 5. Il decreto di cui al presente comma è trasmesso alle Regioni e alle Province autonome di Trento e di Bolzano per il tramite della Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome ed è pubblicato sul sito del Ministero dell'economia e delle finanze.36

3. Con decreto direttoriale del Ministero dell'economia e delle finanze da emanarsi entro il 30 novembre 2013, è stabilito il riparto definitivo, comprensivo anche degli importi previsti per l'anno 2014, fra le regioni dell'anticipazione di liquidità fino a concorrenza massima dell'importo di 14.000 milioni di euro, in proporzione ai valori derivanti dalle ricognizioni delle somme di cui al comma 1, lettere a) e b). Il riparto di cui al presente comma è effettuato sulla base della verifica compiuta dal Tavolo di verifica degli adempimenti di cui all'articolo 12 dell'Intesa fra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano del 23 marzo 2005 con riferimento alle ricognizioni delle somme di cui al comma 1, lettera a), per il periodo 2001-2011 e con riferimento alle ricognizioni delle somme di cui al comma 1, lettera b), come risultanti nei modelli SP relativi al consuntivo 2011. Ai fini dell'erogazione per l'anno 2014 delle risorse di cui al presente comma, al netto di quelle già erogate per l'anno 2013 ai sensi del comma 2, si applicano le disposizioni di cui al comma 5. Il decreto di cui al presente comma è trasmesso alle Regioni e alle Province autonome di Trento e di Bolzano per il tramite della Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome ed è pubblicato sul sito del Ministero dell'economia e delle finanze. 29 37

4. Le regioni e le province autonome che, a causa di carenza di liquidità, non possono far fronte ai pagamenti di cui al comma 1 del presente articolo, in deroga all'articolo 10, secondo comma, della legge 16 maggio 1970, n. 281, e all'articolo 32, comma 24, lettera b), della legge 12 novembre 2011, n. 183, trasmettono, con certificazione congiunta del Presidente e del responsabile finanziario, al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimenti del Tesoro e della Ragioneria Generale dello Stato, entro il 31 maggio 2013 l'istanza di accesso all'anticipazione di liquidità di cui al comma 2, ed entro il 15 dicembre 2013 l'istanza di accesso all'anticipazione di liquidità di cui al comma 3, per

l'avvio delle necessarie procedure amministrative ai fini di cui al comma 5. Il Ministero dell'economia e delle finanze, con decreto direttoriale, può attribuire alle regioni che ne abbiano fatto richiesta, con l'istanza di cui al primo periodo, entro il 15 dicembre 2013, importi superiori a quelli di cui al comma 3, nei limiti delle somme già attribuite ad altre regioni ai sensi del medesimo comma 3, ma non richieste. 29

5. All'erogazione delle somme, nei limiti delle assegnazioni di cui al presente articolo, da accreditare sui conti intestati alla sanità di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, si provvede, anche in tranche successive, a seguito:

a) della predisposizione, da parte regionale, di misure, anche legislative, idonee e congrue di copertura annuale del rimborso dell'anticipazione di liquidità, prioritariamente volte alla riduzione della spesa corrente, verificate dal Tavolo di verifica degli adempimenti di cui all'articolo 12 della citata Intesa; 30

b) della presentazione di un piano di pagamento dei debiti certi, liquidi ed esigibili, cumulati alla data del 31 dicembre 2012 e comprensivi di interessi nella misura prevista dai contratti, dagli accordi di fornitura, ovvero dagli accordi transattivi, intervenuti fra le parti, ovvero, in mancanza dei predetti accordi, dalla legislazione vigente, e dettagliatamente elencati, rispetto ai quali il Tavolo di verifica degli adempimenti regionali di cui all'articolo 12 della citata Intesa verifica la coerenza con le somme assegnate alla singola regione in sede di riparto delle risorse di cui rispettivamente ai commi 2 e 3. Nei limiti delle risorse assegnate ai sensi dei commi 2 e 3 e in via residuale rispetto ai debiti di cui al primo periodo della presente lettera, il piano dei pagamenti può comprendere debiti certi, sorti entro il 31 dicembre 2012, intendendosi sorti i debiti per i quali sia stata emessa fattura o richiesta equivalente di pagamento entro il predetto termine; 30

c) della sottoscrizione di apposito contratto tra il Ministero dell'economia e delle finanze-Dipartimento del Tesoro e la regione interessata, nel quale sono definite le modalità di erogazione e di restituzione delle somme, comprensive di interessi e in un periodo non superiore a 30 anni, prevedendo altresì, qualora la regione non adempia nei termini ivi stabiliti al versamento delle rate di ammortamento dovute, sia le modalità di recupero delle medesime somme da parte del Ministero dell'economia e delle finanze, sia l'applicazione di interessi moratori. Il tasso di interesse a carico della Regione è pari al rendimento di mercato del Buoni Poliennali del Tesoro a 5 anni in corso di emissione.

6. All'atto dell'erogazione le regioni interessate provvedono all'immediata estinzione dei debiti elencati nel piano di pagamento: dell'avvenuto pagamento e dell'effettuazione delle relative registrazioni contabili la regione fornisce formale certificazione al Tavolo di verifica degli adempimenti di cui all'articolo 12

della citata Intesa, rilasciata dal responsabile della gestione sanitaria accentrata, ovvero da altra persona formalmente indicata dalla Regione all'atto della presentazione dell'istanza di cui al comma 4. Quanto previsto dal presente comma costituisce adempimento regionale ai fini e per gli effetti dell'articolo 2, comma 68, lettera c), della legge 23 dicembre 2009, n. 191, prorogato a decorrere dal 2013 dall'articolo 15, comma 24, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.

7. A decorrere dall'anno 2013 costituisce adempimento regionale - ai fini e per gli effetti dell'articolo 2, comma 68, lettera c), della legge 23 dicembre 2009, n. 191, prorogato a decorrere dal 2013 dall'articolo 15, comma 24, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135- verificato dal Tavolo di verifica degli adempimenti di cui all'articolo 12 dell'Intesa fra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano del 23 marzo 2005, l'erogazione, da parte della regione al proprio Servizio sanitario regionale, entro la fine dell'anno, di almeno il 90% delle somme che la regione incassa nel medesimo anno dallo Stato a titolo di finanziamento del Servizio sanitario nazionale, e delle somme che la stessa regione, a valere su risorse proprie dell'anno, destina al finanziamento del proprio servizio sanitario regionale. A decorrere dall'anno 2015 la predetta percentuale è rideterminata al valore del 95 per cento e la restante quota deve essere erogata al servizio sanitario regionale entro il 31 marzo dell'anno successivo.32 34

8. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano che non partecipano al finanziamento del Servizio sanitario nazionale con oneri a carico del bilancio statale. Dette regioni e province autonome, per le finalità di cui al comma 3, e comunque in caso di avvenuto accesso alle anticipazioni di cui al comma 2, trasmettono al Tavolo di verifica degli adempimenti di cui all'articolo 12 dell'Intesa fra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano del 23 marzo 2005, entro il termine del 30 giugno 2013, la documentazione necessaria per la verifica dei dati contenuti nei conti economici e negli stati patrimoniali. Qualora dette regioni e province autonome non provvedano alla trasmissione della certificazione di cui al comma 6, o vi provvedano in modo incompleto, il Ministero dell'economia e delle finanze, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, è autorizzato a recuperare le somme erogate a titolo di anticipazione di liquidità ai sensi del presente articolo, fino a concorrenza degli importi non certificati, a valere sulle somme alle medesime spettanti a qualsiasi titolo.

9. Nell'ambito del procedimento di cui all'articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, le regioni possono far valere le somme attinte sull'anticipazione di liquidità di cui al presente articolo, con riferimento alle

risorse in termini di competenza di cui al comma 1, lettera b), come valutate dal citato Tavolo di verifica degli adempimenti. A tal fine, per l'anno 2013, il termine del 31 maggio di cui al citato articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 è differito al 15 luglio e conseguentemente il termine del 30 aprile è differito al 15 maggio.31

29Comma così modificato dalla legge di conversione 6 giugno 2013, n. 64.

30Lettera così modificata dalla legge di conversione 6 giugno 2013, n. 64.

31Comma così modificato dall'art. 3-bis, comma 2, D.L. 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla L. 9 agosto 2013, n. 98. Precedentemente, tale modifica era stata apportata dall'art. 1, comma 2, D.L. 24 giugno 2013, n. 72, non convertito in legge (Comunicato 24 agosto 2013, pubblicato nella G.U. 24 agosto 2013, n. 198).

32Comma così modificato dall'art. 1, comma 606, L. 23 dicembre 2014, n. 190, a decorrere dal 1° gennaio 2015.

33Per l'interpretazione autentica delle disposizioni del presente articolo vedi l'art. 1, comma 697, L. 28 dicembre 2015, n. 208. In precedenza identica interpretazione era stata fornita dall'art. 1, comma 6, D.L. 13 novembre 2015, n. 179, abrogato dall'art. 1, comma 705 della medesima L. 28 dicembre 2015, n. 208, a norma del quale restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base del predetto D.L. n. 179/2015.

34In deroga a quanto disposto dal presente comma, per l'anno 2020, vedi l'art. 117, comma 3, D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 luglio 2020, n. 77.

35Per la cancellazione del debito delle regioni nei confronti dello Stato riguardante le anticipazioni di liquidità di cui alla presente lettera vedi l'art. 1, comma 638, L. 30 dicembre 2025, n. 199.

36Vedi, anche, l'art. 3-bis, comma 1, D.L. 21 giugno 2013, n. 69

D.L. 21/06/2013, n. 69, Art. 3-bis - Misure urgenti per i pagamenti dei debiti degli enti del Servizio sanitario nazionale

, convertito, con modificazioni, dalla L. 9 agosto 2013, n. 98.

37Vedi, anche, l'art. 13, comma 6, D.L. 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla L. 28 ottobre 2013, n. 124.

38Vedi, anche, l'art. 1, comma 829, L. 27 dicembre 2017, n. 205.

Legge 24/12/2012, n. 243 (Art 9)

Disposizioni per l'attuazione del principio del pareggio di bilancio ai sensi dell'articolo 81, sesto comma, della Costituzione.

Capo IV

Equilibrio dei bilanci delle regioni e degli enti locali e concorso dei medesimi enti alla sostenibilità del debito pubblico

Art. 9 Equilibrio dei bilanci delle regioni e degli enti locali

In vigore dal 13 settembre 2016

1. I bilanci delle regioni, dei comuni, delle province, delle città metropolitane e delle province autonome di Trento e di Bolzano si considerano in equilibrio quando, sia nella fase di previsione che di rendiconto, conseguono un saldo non negativo, in termini di competenza, tra le entrate finali e le spese finali, come eventualmente modificato ai sensi dell'articolo 10. 3

1-bis. Ai fini dell'applicazione del comma 1, le entrate finali sono quelle ascrivibili ai titoli 1, 2, 3, 4 e 5 dello schema di bilancio previsto dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e le spese finali sono quelle ascrivibili ai titoli 1, 2 e 3 del medesimo schema di bilancio. Per gli anni 2017-2019, con la legge di bilancio, compatibilmente con gli obiettivi di finanza pubblica e su base triennale, è prevista l'introduzione del fondo pluriennale vincolato, di entrata e di spesa. A decorrere dall'esercizio 2020, tra le entrate e le spese finali è incluso il fondo pluriennale vincolato di entrata e di spesa, finanziato dalle entrate finali. 4

2. Qualora, in sede di rendiconto di gestione, un ente di cui al comma 1 del presente articolo registri un valore negativo del saldo di cui al medesimo comma 1, il predetto ente adotta misure di correzione tali da assicurarne il recupero entro il triennio successivo, in quote costanti. Per le finalità di cui al comma 5 la legge dello Stato può prevedere differenti modalità di recupero. 5

3. Eventuali saldi positivi sono destinati all'estinzione del debito maturato dall'ente. Nel rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea e dell'equilibrio dei bilanci, i saldi positivi di cui al primo periodo possono essere destinati anche al finanziamento di spese di investimento con le modalità previste dall'articolo 10. 6 8

4. Con legge dello Stato sono definiti i premi e le sanzioni da applicare alle regioni, ai comuni, alle province, alle città metropolitane e alle province autonome di Trento e di Bolzano, in attuazione delle disposizioni di cui al

presente articolo. La legge di cui al periodo precedente si attiene ai seguenti princìpi:

a) proporzionalità fra premi e sanzioni;

b) proporzionalità fra sanzioni e violazioni;

c) destinazione dei proventi delle sanzioni a favore dei premi agli enti del medesimo comparto che hanno rispettato i propri obiettivi. 7

5. Nel rispetto dei principi stabiliti dalla presente legge, al fine di assicurare il rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea, la legge dello Stato, sulla base di criteri analoghi a quelli previsti per le amministrazioni statali e tenendo conto di parametri di virtuosità, può prevedere ulteriori obblighi a carico degli enti di cui al comma 1 in materia di concorso al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica del complesso delle amministrazioni pubbliche.

6. Le disposizioni di cui al comma 5 si applicano alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti e con le relative norme di attuazione.

3Comma così modificato dall'art. 1, comma 1, lett. a), L. 12 agosto 2016, n. 164.

4Comma inserito dall'art. 1, comma 1, lett. b), L. 12 agosto 2016, n. 164.

5Comma così sostituito dall'art. 1, comma 1, lett. c), L. 12 agosto 2016, n. 164.

6Comma abrogato dall'art. 1, comma 1, lett. d), L. 12 agosto 2016, n. 164.

7Comma così sostituito dall'art. 1, comma 1, lett. e), L. 12 agosto 2016, n. 164.

8La Corte costituzionale, con sentenza 7 - 10 aprile 2014, n. 88 (Gazz. Uff. 16 aprile 2014, n. 17, 1ª Serie speciale), ha dichiarato: 1) non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 10, commi 3, 4 e 5, promosse in riferimento agli artt. 4, comma 1, numero 1) e numero 1-bis), 48 e seguenti, 52 e 54 della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, nonché all'art. 9 del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 9, agli artt. 42 e seguenti della legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia 9 gennaio 2006, n. 1, dalla Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia e, in riferimento agli artt. 69 e ss., 74, 79, 80, 81 e 104 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, nonché all'art. 17 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 268, all'art. 31 della legge della Provincia autonoma di Trento 14 settembre 1979, n. 7, all'art. 25 della legge della Provincia autonoma di Trento 16 giugno 2006, n. 3, dalla Provincia autonoma di Trento, nonché, con riferimento all'art. 1, commi 132, 136, 152 e 156 della legge 13 dicembre 2010, n. 220 e alla legge 5 maggio 2009, n. 42, dalla Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia e dalla Provincia autonoma di Trento; 2) non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 10, comma 5, promossa in riferimento al principio di leale collaborazione, dalla Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia e dalla Provincia autonoma di Trento; 3) non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 11 e 12 promosse in riferimento all'art. 5, comma 2, lettera c), della legge costituzionale 20 aprile 2012, n. 1 e agli artt. 75 e 79, 104 e 109 del D.P.R. n. 670 del 1972, dalla Provincia autonoma di Trento; 4) non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 12, promosse con riferimento all'art. 5, comma 2, lettera c), della legge cost. n. 1 del 2012, nonché agli artt. 48 e 49, della legge cost. n. 1 del 1963, all'art. 9 del D.Lgs. n. 9 del 1997, agli artt. 42 e seguenti della legge reg. Friuli-Venezia Giulia n. 1 del 2006, all'art.

1, commi 132, 136, 152 e 156, della legge n. 220 del 2010, dalla Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia; 5) non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 11, comma 3, promossa in riferimento al principio di leale collaborazione, dalla Provincia autonoma di Trento; 6) inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 9, commi 2 e 3, promosse dalla Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia e dalla Provincia autonoma di Trento.

D.Lgs. 23/06/2011, n. 118 (artt. 40 e 51)

Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42.

Art. 40 Equilibrio di bilanci 96

In vigore dal 1 gennaio 2019

1. Per ciascuno degli esercizi in cui è articolato, il bilancio di previsione è deliberato in pareggio finanziario di competenza, comprensivo dell'utilizzo dell'avanzo di amministrazione e del recupero del disavanzo di amministrazione, garantendo un fondo di cassa finale non negativo. Inoltre, le previsioni di competenza relative alle spese correnti sommate alle previsioni di competenza relative ai trasferimenti in c/capitale, al saldo negativo delle partite finanziarie, alle quote di capitale delle rate di ammortamento dei mutui e degli altri prestiti, con l'esclusione dei rimborsi anticipati, non possono essere complessivamente superiori alle previsioni di competenza dei primi tre titoli dell'entrata, ai contributi destinati al rimborso dei prestiti e all'utilizzo dell'avanzo di competenza di parte corrente, salvo le eccezioni tassativamente indicate nel principio applicato alla contabilità finanziaria necessarie a garantire elementi di flessibilità degli equilibri di bilancio ai fini del rispetto del principio dell'integrità. Nelle more dell'applicazione del capo IV della legge 24 dicembre 2012, n. 243, il totale delle spese di cui si autorizza l'impegno può essere superiore al totale delle entrate che si prevede di accertare nel medesimo esercizio, purché il relativo disavanzo sia coperto da mutui e altre forme di indebitamento autorizzati con la legge di approvazione del bilancio nei limiti di cui all'art. 62.

2. A decorrere dal 2016, il disavanzo di amministrazione derivante dal debito autorizzato e non contratto per finanziare spesa di investimento, risultante dal rendiconto 2015, può essere coperto con il ricorso al debito che può essere contratto solo per far fronte ad effettive esigenze di cassa.

2-bis. Fermo restando quanto previsto dal comma 2, a decorrere dall'esercizio 2018, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano che nell'ultimo anno hanno registrato valori degli indicatori annuali di tempestività dei pagamenti, calcolati e pubblicati secondo le modalità stabilite dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 settembre 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 265 del 14 novembre 2014, rispettosi dei termini di pagamento di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, possono autorizzare spese di investimento la cui copertura sia costituita da debito da contrarre solo per far fronte a esigenze effettive di cassa. L'eventuale disavanzo di amministrazione per la mancata contrazione del debito può essere

coperto nell'esercizio successivo con il ricorso al debito, da contrarre solo per far fronte a effettive esigenze di cassa. 97

96Articolo aggiunto dall'art. 1, comma 1, lett. aa), D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126, che ha sostituito l'intero Titolo III con gli attuali Titoli III, IV e V.

97Comma aggiunto dall'art. 1, comma 937, L. 30 dicembre 2018, n. 145, a decorrere dal 1° gennaio 2019.

Art. 51 Variazioni del bilancio di previsione, del documento tecnico di accompagnamento e del bilancio gestionale 113-116

In vigore dal 1 gennaio 2026

1. Nel corso dell'esercizio, il bilancio di previsione può essere oggetto di variazioni autorizzate con legge.

2. Nel corso dell'esercizio la giunta, con provvedimento amministrativo, autorizza le variazioni del documento tecnico di accompagnamento e le variazioni del bilancio di previsione riguardanti:

a) l'istituzione di nuove tipologie di bilancio, per l'iscrizione di entrate derivanti da assegnazioni vincolate a scopi specifici nonché per l'iscrizione delle relative spese, quando queste siano tassativamente regolate dalla legislazione in vigore;

b) variazioni compensative tra le dotazioni delle missioni e dei programmi riguardanti l'utilizzo di risorse comunitarie e vincolate, nel rispetto della finalità della spesa definita nel provvedimento di assegnazione delle risorse, o qualora le variazioni siano necessarie per l'attuazione di interventi previsti da intese istituzionali di programma o da altri strumenti di programmazione negoziata;

c) variazioni compensative tra le dotazioni delle missioni e dei programmi limitatamente alle spese per il personale, conseguenti a provvedimenti di trasferimento del personale all'interno dell'amministrazione;

d) variazioni compensative tra le dotazioni di cassa delle missioni e dei programmi di diverse missioni;

e) variazioni riguardanti il fondo pluriennale di cui all'art. 3, comma 4;

f) le variazioni riguardanti l'utilizzo del fondo di riserva per le spese impreviste di cui all'art. 48, lettera b);

g) le variazioni necessarie per l'utilizzo della quota accantonata del risultato di amministrazione riguardante i residui perenti;

g-bis) le variazioni che, al fine di ridurre il ricorso a nuovo debito, destinano alla copertura degli investimenti già stanziati in bilancio e finanziati da debito i

maggiori accertamenti di entrate del titolo 1 e del titolo 3 rispetto agli stanziamenti di bilancio. Tali variazioni sono consentite solo alle regioni che nell'anno precedente hanno registrato un valore dell'indicatore annuale di tempestività dei pagamenti, calcolato e pubblicato secondo le modalità stabilite dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 settembre 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 265 del 14 novembre 2014, tenendo conto di quanto disposto dall'articolo 41, comma 2, terzo periodo, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, rispettoso dei termini di pagamento di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231 115.

3. L'ordinamento contabile regionale disciplina le modalità con cui la giunta regionale o il Segretario generale, con provvedimento amministrativo, autorizza le variazioni del bilancio gestionale che non sono di competenza dei dirigenti e del responsabile finanziario.

4. Salva differente previsione definita dalle Regioni nel proprio ordinamento contabile, i dirigenti responsabili della spesa o, in assenza di disciplina, il responsabile finanziario della regione possono effettuare variazioni del bilancio gestionale compensative fra capitoli di entrata della medesima categoria e fra i capitoli di spesa del medesimo macroaggregato, le variazioni di bilancio riguardanti la mera reiscrizione di economie di spesa derivanti da stanziamenti di bilancio dell'esercizio precedente corrispondenti a entrate vincolate, secondo le modalità previste dall'art. 42, commi 8 e 9, le variazioni necessarie per l'adeguamento delle previsioni, compresa l'istituzione di tipologie e programmi, riguardanti le partite di giro e le operazioni per conto di terzi, le variazioni degli stanziamenti riguardanti i versamenti ai conti di tesoreria statale intestati all'ente e i versamenti a depositi bancari intestati all'ente, e le variazioni di bilancio riguardanti il fondo pluriennale vincolato escluse quelle previste dall'art. 3, comma 4, di competenza della giunta, nonché le variazioni di bilancio, in termini di competenza o di cassa, relative a stanziamenti riguardanti le entrate da contributi a rendicontazione o riferiti a operazioni di indebitamento già autorizzate o perfezionate, contabilizzate secondo l'andamento della correlata spesa, necessarie a seguito delle variazioni di esigibilità della spesa stessa. Salvo differente autorizzazione della giunta, con riferimento ai macroaggregati riguardanti i trasferimenti correnti, i contributi agli investimenti e ai trasferimenti in conto capitale, i dirigenti responsabili della spesa o, in assenza di disciplina, il responsabile finanziario, possono effettuare variazioni compensative solo dei capitoli di spesa appartenenti al medesimo macroaggregato e al medesimo codice di quarto livello del piano dei conti. Il responsabile finanziario della regione può altresì variare l'elenco di cui all'articolo 11, comma 5, lettera d), al solo fine di modificare la distribuzione delle coperture finanziarie tra gli interventi già programmati per spese di investimento e può effettuare le variazioni di

bilancio, in termini di competenza o di cassa, degli stanziamenti riguardanti il rimborso delle somme non dovute o incassate in eccesso, con copertura costituita dalle medesime entrate incassate in eccesso, provvedendo anche all'eventuale istituzione dei relativi programmi e tipologie. 114

5. Sono vietate le variazioni amministrative compensative tra macroaggregati appartenenti a titoli diversi e spostamenti di somme tra residui e competenza.

6. Nessuna variazione al bilancio può essere approvata dopo il 30 novembre dell'anno a cui il bilancio stesso si riferisce, fatta salva:

a) l'istituzione di tipologie di entrata di cui al comma 2, lettera a);

b) l'istituzione di tipologie di entrata, nei casi non previsti dalla lettera a) con stanziamento pari a zero, a seguito di accertamento e riscossione di entrate non previste in bilancio, secondo le modalità previste dal principio applicato della contabilità finanziaria;

c) le variazioni del fondo pluriennale vincolato;

d) le variazioni necessarie per consentire la reimputazione di obbligazioni già assunte agli esercizi in cui sono esigibili;

e) i prelievi dai fondi di riserva per le spese obbligatorie, per le spese impreviste, per l'utilizzo della quota accantonata del risultato di amministrazione riguardante i residui perenti e le spese potenziali;

f) le variazioni necessarie alla reimputazione agli esercizi in cui sono esigibili, di obbligazioni riguardanti entrate vincolate già assunte e, se necessario, delle spese correlate;

g) le variazioni delle dotazioni di cassa di cui al comma 2, lettera d);

h) le variazioni degli stanziamenti riguardanti i versamenti ai conti correnti di tesoreria statale intestati all'ente e i versamenti a depositi bancari intestati all'ente.

7. I provvedimenti amministrativi che dispongono le variazioni al bilancio di previsione e, nei casi previsti dal presente decreto, non possono disporre variazioni del documento tecnico di accompagnamento o del bilancio gestionale.

8. Salvo quanto disposto dal presente articolo e dagli articoli 48 e 49, sono vietate le variazioni compensative degli stanziamenti di competenza da un programma all'altro del bilancio con atto amministrativo.

9. Le variazioni al bilancio di previsione sono trasmesse al tesoriere inviando il prospetto di cui all'art. 10, comma 4, allegato alla legge o al provvedimento di approvazione della variazione. Sono altresì trasmesse al tesoriere:

a) le variazioni dei residui a seguito del loro riaccertamento;

b) le variazioni del fondo pluriennale vincolato effettuate nel corso dell'esercizio finanziario.

10. Nel corso dell'esercizio 2015 sono applicate le norme concernenti le variazioni di bilancio vigenti nell'esercizio 2014, fatta salva la disciplina del fondo pluriennale vincolato e del riaccertamento straordinario dei residui. Gli enti che hanno partecipato alla sperimentazione nel 2014 adottano la disciplina prevista dal presente articolo a decorrere dal 1° gennaio 2015.

113Articolo aggiunto dall'art. 1, comma 1, lett. aa), D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126, che ha sostituito l'intero Titolo III con gli attuali Titoli III, IV e V.

114Comma così modificato dall'art. 9-bis, comma 2, D.L. 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 agosto 2016, n. 160, dall'art. 1, comma 952, lett. b), L. 30 dicembre 2018, n. 145, a decorrere dal 1° gennaio 2019, e, successivamente, dall'art. 1, comma art. 646, lett. b), L. 30 dicembre 2025, n. 199, a decorrere dal 1° gennaio 2026.

115Lettera aggiunta dall'art. 1, comma 952, lett. a), L. 30 dicembre 2018, n. 145, a decorrere dal 1° gennaio 2019.

116In deroga a quanto disposto dal presente articolo vedi l'art. 109, comma 2-bis, D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 aprile 2020, n. 27.

Legge 23 dicembre 2009 n. 191 (art. 2 comma 98).

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2010).

Art. 2. (Disposizioni diverse) [n.d.r.: Per la nuova disciplina, a decorrere dal 1° gennaio 2027, cfr. art. 194, D.Lgs. n. 123/2025] (3) (135)

98. Lo Stato è autorizzato ad anticipare alle regioni interessate dai piani di rientro dai disavanzi sanitari per squilibrio economico, fino a un massimo di 1.000 milioni di euro, la liquidità necessaria per l'estinzione dei debiti sanitari cumulativamente registrati fino al 31 dicembre 2005 anche a seguito di accertamenti in sede contenziosa, con contestuale estinzione entro il 31 maggio 2010 dei relativi procedimenti pendenti. All'erogazione si provvede, fermi restando gli equilibri programmati dei trasferimenti di cassa al settore sanitario, anche in tranche successive, a seguito dell'accertamento definitivo e completo del debito sanitario non coperto da parte della regione, con il supporto dell'advisor contabile, in attuazione del citato piano di rientro, e della predisposizione, da parte regionale, di misure legislative di copertura dell'ammortamento della predetta liquidità, idonee e congrue. La regione interessata è tenuta, in funzione delle risorse trasferite dallo Stato, alla relativa restituzione, comprensiva di interessi, in un periodo non superiore a trent'anni. Gli importi così determinati sono acquisiti in appositi capitoli del bilancio dello Stato. Con apposito contratto tra il Ministero dell'economia e delle finanze e la regione interessata sono definite le modalità di erogazione e di restituzione delle somme, prevedendo, qualora la regione non adempia nei termini ivi stabiliti al versamento delle rate di ammortamento dovute, sia le modalità di recupero delle medesime somme da parte del Ministero dell'economia e delle finanze, sia l'applicazione di interessi moratori. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 796, lettera e), della legge 27 dicembre 2006, n. 296.(87) (9)

9 Comma così modificato dall'art. 1, comma 23-septiesdecies, D.L. 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla L. 26 febbraio 2010, n. 25.

87 Sulle anticipazioni di liquidità previste dal presente comma vedi l'art. 1, comma 639, L. 30 dicembre 2025, n. 199.

Legge 24/12/2007, n. 244 (art. 2 comma 46)

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008).

Art. 2 [Commi 46-49] [Attuazione dei piani di rientro regionali in materia sanitaria]

In vigore dal 1 luglio 2009

46. In attuazione degli accordi sottoscritti tra lo Stato e le regioni Lazio, Campania, Molise e Sicilia ai sensi dell'articolo 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, con i quali le regioni interessate si obbligano al risanamento strutturale dei relativi servizi sanitari regionali, anche attraverso la ristrutturazione dei debiti contratti, lo Stato è autorizzato ad anticipare alle predette regioni, nei limiti di un ammontare complessivamente non superiore a 9.100 milioni di euro, la liquidità necessaria per l'estinzione dei debiti contratti sui mercati finanziari e dei debiti commerciali cumulati fino al 31 dicembre 2005, determinata in base ai procedimenti indicati nei singoli piani e comunque al netto delle somme già erogate a titolo di ripiano dei disavanzi.185 186 187

184Comma inserito dall'art. 17, comma 32, D.L. 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni dalla L. 3 agosto 2009, n. 102.

185Per l'interpretazione autentica delle disposizioni del presente comma vedi l'art. 1, comma 829, L. 29 dicembre 2022, n. 197.

186Per la cancellazione del debito delle regioni nei confronti dello Stato riguardanti le anticipazioni di liquidità di cui al presente comma vedi l'art. 1, commi 638 e 639, L. 30 dicembre 2025, n. 199.

187La Corte costituzionale, con sentenza 1-9 aprile 2009, n. 107 (Gazz. Uff. 15 aprile 2009, n. 15, 1ª Serie speciale), ha dichiarato inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 2, commi da 46 a 49, promosse in riferimento agli artt. 3, 32, 97, 117, 118 e 119 della Costituzione, nonché al principio di leale collaborazione, di cui agli artt. 5 e 120 Cost. ed all'art. 11 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.

Decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 (art. 162).

Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.

TITOLO II

PROGRAMMAZIONE E BILANCI

CAPO I

Programmazione

Articolo 162 Principi del bilancio[593] [596] [597]

In vigore dal 12 settembre 2014

1. Gli enti locali deliberano annualmente il bilancio di previsione finanziario riferito ad almeno un triennio, comprendente le previsioni di competenza e di cassa del primo esercizio del periodo considerato e le previsioni di competenza degli esercizi successivi, osservando i principi contabili generali e applicati allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni.[594]

2. Il totale delle entrate finanzia indistintamente il totale delle spese, salvo le eccezioni di legge.

3. L'unità temporale della gestione è l'anno finanziario, che inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre dello stesso anno; dopo tale termine non possono più effettuarsi accertamenti di entrate e impegni di spesa in conto dell'esercizio scaduto.

4. Tutte le entrate sono iscritte in bilancio al lordo delle spese di riscossione a carico degli enti locali e di altre eventuali spese ad esse connesse. Parimenti tutte le spese sono iscritte in bilancio integralmente, senza alcuna riduzione delle correlative entrate. La gestione finanziaria è unica come il relativo bilancio di previsione: sono vietate le gestioni di entrate e di spese che non siano iscritte in bilancio.

5. Il bilancio di previsione è redatto nel rispetto dei principi di veridicità ed attendibilità, sostenuti da analisi riferite ad un adeguato arco di tempo o, in mancanza, da altri idonei parametri di riferimento.

6. Il bilancio di previsione è deliberato in pareggio finanziario complessivo per la competenza, comprensivo dell'utilizzo dell'avanzo di amministrazione e del recupero del disavanzo di amministrazione e garantendo un fondo di cassa finale non negativo. Inoltre, le previsioni di competenza relative alle spese correnti sommate alle previsioni di competenza relative ai trasferimenti in c/capitale,al saldo negativo delle partite finanziarie e alle quote di capitale delle rate di ammortamento dei mutui e degli altri prestiti, con l’esclusione dei rimborsi anticipati, non possono essere complessivamente superiori alle previsioni di competenza dei primi tre titoli dell’entrata, ai contribuiti destinati al rimborso dei

prestiti e all'utilizzo dell'avanzo di competenza di parte corrente e non possono avere altra forma di finanziamento, salvo le eccezioni tassativamente indicate nel principio applicato alla contabilità finanziaria necessarie a garantire elementi di flessibilità degli equilibri di bilancio ai fini del rispetto del principio dell'integrità.595

7. Gli enti assicurano ai cittadini ed agli organismi di partecipazione, di cui all'articolo 8, la conoscenza dei contenuti significativi e caratteristici del bilancio annuale e dei suoi allegati con le modalità previste dallo statuto e dai regolamenti.

593Per le nuove disposizioni in materia di città metropolitane, province e unioni e fusioni di comuni, vedi la L. 7 aprile 2014, n. 56.

594Comma così modificato dall'art. 74, comma 1, n. 11), lett. a), D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, aggiunto dall'art. 1, comma 1, lett. aa), D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126; per l'applicabilità di tale disposizione vedi l'art. 80, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 118/2011.

595Comma così sostituito dall'art. 74, comma 1, n. 11), lett. b), D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, aggiunto dall'art. 1, comma 1, lett. aa), D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126; per l'applicabilità di tale disposizione vedi l'art. 80, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 118/2011.

596Il presente articolo corrisponde all'art. 4, D.Lgs. 25 febbraio 1995, n. 77, ora abrogato.

597In deroga a quanto disposto dal presente articolo vedi l'art. 16, comma 4, D.L. 6 marzo 2014, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla L. 2 maggio 2014, n. 68.

Legge regionale 25 febbraio 2026 n. 6 - Calabria

Misure per assicurare la continuità assistenziale del servizio sanitario regionale.

Art. 1 Misure per assicurare la continuità assistenziale del servizio sanitario.

In vigore dal 2 aprile 2026

1. Al fine di fronteggiare l'emergenza determinata dalla grave carenza di personale sanitario e di assicurare la continuità nell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza e delle prestazioni sanitarie specialistiche nell'ambito del Servizio sanitario regionale, stante la disciplina di cui all'articolo 15, commi 1 e 4, del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34 (Misure urgenti a sostegno delle famiglie e delle imprese per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale, nonché in materia di salute e adempimenti fiscali), convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2023, n. 56, l'Azienda per il Governo della Sanità della Regione Calabria - Azienda Zero è autorizzata a ricorrere a operatori economici anche di livello internazionale.

2. Le attività svolte dall'operatore economico sono finalizzate alla ricerca e all'individuazione di personale sanitario, destinato agli enti e alle aziende del Servizio sanitario regionale, proveniente da Paesi non appartenenti all'Unione europea, nel rispetto della normativa vigente in materia di esercizio delle professioni sanitarie e di riconoscimento dei titoli esteri e delle disposizioni di cui all'articolo 15, commi 1 e 4, del d.l. 34/2023 convertito dalla L. 56/2023.

3. I contratti di lavoro a tempo determinato con il personale sanitario selezionato sono stipulati dalle aziende del Servizio sanitario regionale nel rispetto della contrattazione collettiva nazionale di lavoro.

4. Al fine di rendere effettivo il reclutamento effettuato, Azienda Zero può definire, di concerto con le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, progetti di supporto, finalizzati a rafforzare l'offerta di servizi e l'accesso paritario e tempestivo a servizi sociosanitari e sanitari di qualità. L'attuazione dei progetti non comporta, in alcun caso, benefici economici configurabili come elementi della retribuzione, né dà luogo a diritti di natura patrimoniale o previdenziale[2].

Note:

[2]Comma così sostituito dall'art. 17, comma 1, L.R. 1° aprile 2026, n. 11, a decorrere dal 2 aprile 2026 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 21, comma 1, della medesima legge).

Art. 2 Norma finanziaria.

In vigore dal 26 febbraio 2026

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 1, comma 1, nel limite di spesa di 2.088.000,00 euro per ciascun esercizio 2026 e 2027, si fa fronte con le risorse allocate sul Capitolo U0421110301 del bilancio regionale.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 1, comma 4, nel limite di spesa complessivo di 4.000.000,00 euro per gli esercizi 2026 e 2027, si fa fronte con le risorse del PR Calabria FESR FSE 2021/2027 - Azione 4.K.1 - Sostenere e rafforzare l'offerta di servizi e l'accesso paritario e tempestivo a servizi sociosanitari e sanitari di qualità, inclusa l'offerta di servizi di assistenza familiare e di prossimità.

Art. 3 Entrata in vigore.

In vigore dal 26 febbraio 2026

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale telematico della Regione Calabria.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della Regione Calabria.

Legge regionale 19 dicembre 2025 n. 50 - Calabria

Bilancio di previsione finanziario della Regione Calabria per gli anni 2026-2028.

Art. 1 Bilancio di competenza - Stato di previsione dell'entrata e della spesa.

In vigore dal 1 gennaio 2026

1. Lo stato di previsione di competenza delle tipologie dell'entrata della Regione per il triennio 2026-2028, al netto delle contabilità speciali, annesso alla presente legge è approvato in euro 7.817.216.207,71 euro per l'anno 2026, in euro 6.657.581.193,20 euro per l'anno 2027 e in 6.284.362.063,55 euro per l'anno 2028 (Tabella A).

2. Lo stato di previsione delle contabilità speciali dell'entrata per il triennio 2026-2028 è approvato in euro 800.000.000,00 euro per ciascuna delle annualità 2026, 2027 e 2028 (Tabella A - riga entrate per conto terzi).

3. È autorizzato l'accertamento delle entrate per il triennio 2026-2028.

4. Lo stato di previsione di competenza dei programmi della spesa della Regione per il triennio 2026-2028, al netto delle contabilità speciali, annesso alla presente legge è approvato in 7.817.216.207,71 euro per l'anno 2026, in 6.657.581.193,20 euro per l'anno 2027 e in 6.284.362.063,55 euro per l'anno 2028 (Tabella B).

5. Lo stato di previsione delle contabilità speciali della spesa per il triennio 2026-2028 è approvato in 800.000.000,00 euro per ciascuna delle annualità 2026, 2027 e 2028 (Tabella B - riga uscite per conto terzi).

6. È autorizzata l'assunzione di impegni entro i limiti degli stanziamenti dello stato di previsione della spesa di cui ai commi 4 e 5.

Art. 2 Bilancio di cassa - Stato di previsione dell'entrata e della spesa.

In vigore dal 1 gennaio 2026

1. È approvato in 16.606.284.171,50 euro lo stato di previsione di cassa delle tipologie dell'entrata della Regione per l'anno finanziario 2026, al netto delle contabilità speciali, annesso alla presente legge (Tabella A).

2. È approvato in 927.052.703,94 euro lo stato di previsione di cassa del totale delle contabilità speciali dell'entrata della Regione per l'anno finanziario 2026, annesso alla presente legge (Tabella A - riga entrate per conto terzi).

3. Sono autorizzate le riscossioni e il versamento dei tributi e delle entrate per l'anno 2026.

4. È approvato in 13.407.420.928,61 euro lo stato di previsione di cassa dei programmi della spesa della Regione per l'anno finanziario 2026, al netto delle contabilità speciali, annesso alla presente legge (Tabella B).

5. È approvato in 929.868.795,71 euro lo stato di previsione di cassa del totale delle contabilità speciali della spesa della Regione per l'anno finanziario 2026, annesso alla presente legge (Tabella B - riga uscite per conto terzi).

6. È autorizzato il pagamento delle spese entro i limiti degli stanziamenti dello stato di previsione di cui ai commi 4 e 5.

Art. 3 Residui attivi e passivi presunti.

In vigore dal 1 gennaio 2026

1. È approvato in 8.448.344.623,81 euro il totale dei residui attivi presunti delle tipologie al 1° gennaio 2026, al netto delle contabilità speciali, di cui al conto annesso alla presente legge (Tabella A).

2. È approvato in 127.052.703,94 euro il totale dei residui attivi presunti delle contabilità speciali al 1° gennaio 2026, di cui al conto annesso alla presente legge (Tabella A).

3. È approvato in 6.025.697.976,60 euro il totale dei residui passivi presunti dei programmi al 1° gennaio 2026, al netto delle contabilità speciali, di cui al conto annesso alla presente legge (Tabella B).

4. È approvato in 129.868.795,71 euro il totale dei residui passivi presunti delle contabilità speciali al 1° gennaio 2026, di cui al conto annesso alla presente legge (Tabella B).

Art. 4 Entrate derivanti dalla contrazione di mutui.

In vigore dal 1 gennaio 2026

1. Per come già autorizzato con l'articolo 4, comma 1, della legge regionale 27 dicembre 2023, n. 57 (Bilancio di previsione finanziario della Regione Calabria per gli anni 2024-2026) e con l'articolo 8 della legge regionale 25 ottobre 2024, n. 35 (Assestamento del bilancio di previsione della Regione Calabria per gli anni 2024-2026), le entrate derivanti dalla contrazione di mutui, con oneri a carico del bilancio regionale per la copertura della quota regionale di cofinanziamento dei programmi ivi richiamati, sono determinate in 75.728.892,22 euro per l'annualità 2026, in 69.148.054,05 euro per l'annualità 2027 e in 52.756.003,73 euro per l'annualità 2028.

2. Nelle more della completa iscrizione in bilancio dei programmi indicati nelle disposizioni richiamate al comma 1, la Giunta regionale è autorizzata, su istanza

delle competenti Autorità di gestione regionali dei suddetti programmi, a effettuare le variazioni al bilancio di previsione 2026-2028.

3. Gli oneri annui dell'ammortamento dell'indebitamento di cui al presente articolo trovano capienza, negli anni di relativa assunzione, negli stanziamenti della Missione 50, Programma 01 (U.50.01), per quanto riguarda la quota interessi e Programma 02 (U.50.02) per quanto riguarda la quota capitale, dello stato di previsione della spesa del bilancio 2026-2028 e delle annualità successive.

Art. 5 Fondo di riserva per spese obbligatorie e d'ordine.

In vigore dal 1 gennaio 2026

1. Il fondo di riserva per spese obbligatorie e d'ordine è iscritto nello stato di previsione della spesa alla Missione 20, Programma 01 (U.20.01), ed è determinato in 12.000.000,00 euro per ciascuna delle annualità 2026, 2027 e 2028.

2. Sono considerate obbligatorie e d'ordine le spese specificate nell'elenco allegato alla presente legge.

Art. 6 Fondo di riserva per le spese impreviste.

In vigore dal 1 gennaio 2026

1. Il fondo di riserva per le spese impreviste, ai sensi dell'articolo 48, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi), è iscritto nello stato di previsione della spesa della Missione 20, Programma 01 (U.20.01) ed è determinato per l'esercizio finanziario 2026 in 400.000,00 euro.

Art. 7 Quadro generale riassuntivo.

In vigore dal 1 gennaio 2026

1. È approvato il quadro generale riassuntivo dell'entrata e della spesa del bilancio di competenza e di cassa della Regione, annesso alla presente legge, ai sensi dell'articolo 11 del d.lgs.118/2011.

Art. 8 Classificazione dell'entrata e della spesa.

In vigore dal 1 gennaio 2026

1. Le entrate della Regione sono classificate secondo quanto previsto dall'articolo 15 del d.lgs.118/2011. I Titoli e le Tipologie delle entrate sono approvati nell'ordine e con la denominazione indicati nel relativo stato di previsione (Tabella A).

2. Le spese della Regione sono classificate secondo quanto previsto dagli articoli 12, 13 e 14 del d.lgs.118/2011. Le Missioni e i Programmi sono approvati nell'ordine e con la denominazione indicati nel relativo stato di previsione (Tabella B).

Art. 9 Autorizzazione alle variazioni al bilancio.

In vigore dal 1 gennaio 2026

1. Le variazioni sono effettuate ai sensi degli articoli 48 e 51 del d.lgs.118/2011.

Art. 10 Allegati del bilancio.

In vigore dal 1 gennaio 2026

1. Sono approvati gli allegati del bilancio di previsione 2026-2028, per come previsti dall'articolo 11 del d.lgs.118/2011.

Art. 11 Entrata in vigore.

In vigore dal 1 gennaio 2026

1. La presente legge entra in vigore il giorno 1° gennaio 2026.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della Regione Calabria.

Legge regionale 19/12/2025, n. 49 - Calabria

Legge di stabilità regionale 2026.

Art. 1 Rifinanziamento leggi regionali.

In vigore dal 1 gennaio 2026

1. Ai sensi dell'allegato 4/1, paragrafo 7, lettera b), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), il rifinanziamento degli stanziamenti previsti dalle leggi regionali di spesa è determinato per l'esercizio finanziario 2026 in 315.414.434,19 euro, per l'esercizio finanziario 2027 in 307.749.954,20 euro e per l'esercizio finanziario 2028 in 304.670.398,76 euro, per come indicato nella Tabella C allegata alla presente legge.

Art. 2 Concorso agli obiettivi di finanza pubblica.

In vigore dal 1 gennaio 2026

1. Il contributo di finanza pubblica di cui all'articolo 4 della legge regionale 27 dicembre 2023, n. 56 (Legge di stabilità regionale 2024), è rideterminato, per l'annualità 2026, in 11.790.679,00 euro ed è allocato alla Missione 01, Programma 03 (U.01.03) dello stato di previsione della spesa del bilancio 2026-2028.

2. Il contributo di finanza pubblica di cui all'articolo 3 della legge regionale 23 dicembre 2024, n. 41 (Legge di stabilità regionale 2025) è rideterminato per l'esercizio finanziario 2026 in 34.580.200,00 euro, per l'esercizio finanziario 2027 in 35.251.476,45 euro e per l'esercizio finanziario 2028 in 35.074.136,10 euro ed è allocato alla Missione 20, Programma 03 (U.20.03), dello stato di previsione della spesa del bilancio 2026-2028.

Art. 3 Cofinanziamento del Programma Regionale Calabria FSE+ 2021-2027.

In vigore dal 1 gennaio 2026

1. La quota di cofinanziamento a carico del bilancio regionale del Programma Regionale Calabria FSE+ 2021-2027 è rideterminata per il triennio 2026-2028 rispettivamente in 5.000.000,00 euro per l'annualità 2026, in 5.921.524,31 euro per l'annualità 2027 e in 5.456.042,99 euro per l'annualità 2028.

2. Nelle more della completa iscrizione del Programma Regionale Calabria FSE+ 2021-2027, le somme di cui al comma 1 sono allocate alla Missione 20,

Programma 03 (U.20.03), dello stato di previsione della spesa del bilancio 2026-2028.

3. La Giunta regionale, su istanza della competente Autorità di gestione regionale, è autorizzata a effettuare le necessarie variazioni al bilancio di previsione 2026-2028.

Art. 4 Disposizioni contabili per l'attuazione dell'articolo 21, commi 3,4 e 5, della legge regionale 7 agosto 2024, n. 31.

In vigore dal 1 gennaio 2026

1. Al fine di garantire la completa attuazione delle disposizioni dettate dall'articolo 21, comma 3, della legge regionale 7 agosto 2024, n. 31 (Modifiche a leggi regionali a seguito di impegni assunti con il governo in attuazione del principio di leale collaborazione e disposizioni normative) la Giunta regionale è autorizzata a effettuare le necessarie variazioni, con prelievo delle risorse già allocate alla Missione 16, Programma 01 (U.16.01) dello stato di previsione della spesa del bilancio 2026-2028.

Art. 5 Modifica dell'articolo 17 della legge regionale 17 agosto 2005, n. 13.

In vigore dal 1 gennaio 2026

1. L'articolo 17 della legge regionale 17 agosto 2005, n. 13 (Collegato alla manovra di assestamento di bilancio per l'anno 2005) è così modificato:

a) al comma 1-bis le parole: ", nei limiti disciplinati con il regolamento di cui al comma 3" sono soppresse;

b) al comma 2 dopo la parola: "risultato" sono aggiunte le seguenti: "conformemente alle previsioni della contrattazione collettiva nazionale e decentrata del personale del comparto Regioni e Autonomie locali";

c) il comma 3 è abrogato.

Art. 6 Norma finanziaria.

In vigore dal 1 gennaio 2026

1. Alla copertura degli oneri derivanti dalla presente legge si fa fronte, ai sensi del D.Lgs. 118/2011, con le risorse autonome in libera disponibilità evidenziate nello stato di previsione della entrata del bi lancio 2026-2028.

2. Con la tabella C, allegata alla presente legge, è data dimostrazione analitica della nuova spesa autorizzata con riferimento alle leggi organiche, ai Programmi e ai capitoli della spesa.

Art. 7 Entrata in vigore.

In vigore dal 1 gennaio 2026

1. La presente legge entra in vigore il 1° gennaio 2026.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della Regione Calabria.

Legge regionale 7 agosto 2024 n. 31 – Calabria (art. 21)

Modifiche a Leggi Regionali a seguito di impegni assunti con il governo in attuazione del principio di leale collaborazione e disposizioni normative.

Art. 21 Fondazione Mediterranea Terina onlus: procedure di liquidazione

In vigore dal 8 agosto 2024

1. La Regione Calabria promuove la liquidazione della Fondazione Mediterranea Terina onlus, di cui all'articolo 32 della legge regionale 11 maggio 2007, n. 9 (Collegato alla manovra di finanza regionale per l'anno 2007) secondo le norme del suo statuto e delle vigenti leggi in materia.

2. La Giunta regionale è autorizzata ad adottare i provvedimenti necessari, entro il 31 dicembre 2024, previa presentazione di una relazione analiticamente illustrativa degli interventi e delle azioni realizzate dal commissario straordinario della Fondazione di cui al comma 1, che ponga in rilievo i risultati conseguiti in relazione alla particolare specificità delle funzioni attribuite dalla legge istitutiva.

3. Il personale dipendente a tempo indeterminato, in servizio presso la Fondazione Mediterranea Terina onlus, è trasferito in altri enti di diritto privato in controllo pubblico della Regione, o inquadrato in enti e agenzie sub-regionali previa selezione nel rispetto della vigente normativa in materia.

4. La Regione, nell'ambito delle risorse di cui al comma 5 già destinate al finanziamento dell'articolo 32 della L.R. 9/2007, sostiene gli enti interessati alla contrattualizzazione dei lavoratori di cui al comma 3, erogando per ciascun lavoratore un contributo annuo pari al trattamento retributivo fondamentale attualmente in godimento, per cinque anni decorrenti dalla contrattualizzazione a tempo indeterminato.

5. Alla copertura finanziaria degli oneri determinati dai trasferimenti di personale di cui al comma 3 si provvede per l'anno 2024 nel limite massimo dello stanziamento di 400.000,00 euro e per gli anni 2025 e 2026 nel limite massimo di 1.200.000,00 euro, allocati alla Missione 16, Programma 01 del bilancio di previsione 2024-2026.

6. Per gli esercizi successivi all'anno 2026, alla copertura degli oneri si provvede in sede di approvazione del bilancio di previsione.

Legge regionale 24 febbraio 2023 n. 9 – Calabria (art. 21).

Disciplina del sistema di protezione civile della Regione Calabria

Art. 21 Stato di emergenza regionale.

In vigore dal 25 febbraio 2023

1. In presenza o nell'imminenza di un'emergenza di cui all'articolo 2, lettera b), il Presidente della Giunta regionale, a seguito di una valutazione speditiva svolta dal Dipartimento regionale di protezione civile sulla base dei dati e delle informazioni disponibili, con decreto può dichiarare lo stato di emergenza regionale, determinandone durata ed estensione territoriale. 6

2. La durata dello stato di emergenza regionale non può superare i sei mesi ed è prorogabile di ulteriori sei mesi. L'eventuale revoca anticipata dello stato d'emergenza regionale è disposta con decreto del Presidente della Giunta regionale.

3. A seguito della dichiarazione dello stato di emergenza regionale, la Giunta regionale, con deliberazione da adottarsi entro trenta giorni dalla data del decreto di cui al comma 1, individua:

a) i comuni interessati dall'emergenza;

b) la tipologia dell'evento, effettuata sulla base di una relazione istruttoria predisposta dal Dipartimento regionale di protezione civile in relazione alla straordinarietà dell'evento, al territorio colpito, alla popolazione interessata, alle risorse operative, tecniche e scientifiche impiegate, all'entità dei danni prodotti;

c) l'assegnazione dei finanziamenti, nei limiti delle risorse disponibili sul bilancio regionale, al fine di fronteggiare l'emergenza.

4. Le risorse di cui al comma 3 sono destinate in ordine di priorità a:

a) attività di soccorso e assistenza alla popolazione di cui all'articolo 25, comma 2, lettera a), del Codice;

b) interventi più urgenti di cui all'articolo 25, comma 2, lettera b), del Codice, eseguiti dagli enti locali, o da altre strutture regionali;

5. In conseguenza della dichiarazione dello stato di emergenza di cui al comma 1, il Presidente della Giunta regionale può adottare, ai sensi dell'articolo 25, comma 11, del Codice, in deroga alle disposizioni legislative regionali vigenti, purché nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico e delle norme statali e dell'Unione europea, ordinanze di protezione civile per il coordinamento dell'attuazione degli interventi da effettuare durante il perdurare dell'emergenza stessa e può disporre l'utilizzazione delle procedure di urgenza in materia di opere, forniture e servizi previsti a legislazione statale vigente.

6. Il Presidente della Giunta regionale può richiedere, ove necessario e valutata la gravità ed estensione dell'evento medesimo, lo stato di emergenza nazionale di cui all'articolo 7, comma 1, lettera c), del Codice.

7. Al termine dello stato di emergenza regionale, il Presidente della Giunta regionale, qualora necessario, dispone, con decreto, le modalità di completamento degli interventi previsti a seguito dell'emergenza regionale e l'eventuale assegnazione delle risorse agli enti ordinariamente competenti per il completamento degli interventi ancora non conclusi.

6Vedi, anche, il punto 1, D.P.Reg. 27 aprile 2026, n. 33.

Legge regionale 10 gennaio 2013 n. 2 – Calabria (art. 3bis).

Disciplina del collegio dei revisori dei conti della Giunta regionale e del Consiglio regionale della Calabria.

Articolo 3-bis Ulteriori funzioni del Collegio . 6

In vigore dal 6 aprile 2013

1. In attuazione dell'articolo 14, comma 1, lettera e), del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138 (Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo) convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, il Collegio dei revisori dei conti di cui all'articolo 1, quale organo di vigilanza sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica della gestione della Regione Calabria, svolge nei confronti della Giunta regionale le seguenti ulteriori attività:

a) esprime parere obbligatorio, consistente in un motivato giudizio di congruità, coerenza e attendibilità delle previsioni sulle proposte di legge di bilancio, di assestamento e di variazione del bilancio, di rendiconto generale e sui relativi allegati;

b) effettua verifiche di cassa almeno trimestrali;

c) vigila, mediante rilevazioni a campione, sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica della gestione relativamente all'acquisizione delle entrate, all'effettuazione delle spese, all'attività contrattuale, all'amministrazione dei beni, alla completezza della documentazione, agli adempimenti fiscali ed alla tenuta della contabilità;

d) vigila sulla corretta certificazione degli obiettivi relativi al rispetto del patto di stabilità interno;

e) esercita il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge;

f) [effettua le certificazioni di cui all'articolo 22, comma 3, lettera d), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), secondo quanto disposto dai relativi decreti attuativi, con riferimento alla gestione sanitaria accentrata presso la Regione] 9;

g) esercita ogni altra funzione demandata dalla legge o dai regolamenti.

2. I pareri del Collegio sono resi entro dieci giorni lavorativi dal ricevimento dell'atto, decorsi i quali si può prescindere dall'espressione del parere ai fini dell'adozione del disegno di legge 7.

2-bis. Il termine di cui al comma 2 può essere sospeso per una sola volta, per un massimo di dieci giorni, con apposita istanza del collegio dei revisori dei conti, al fine di consentire l'acquisizione di eventuali chiarimenti e documentazione occorrenti al rilascio dei pareri 8.

2-ter. La violazione del termine di cui al comma 2, reiterata per tre volte, determina la decadenza dei componenti del collegio dei revisori dei conti dall'incarico loro conferito 8.

3. La Giunta e il Consiglio regionale favoriscono l'attività istruttoria del Collegio assicurando allo stesso, in modo costante e tempestivo, l'informazione e la documentazione in ordine alla predisposizione degli atti sui quali il Collegio deve esprimere il parere.

6Articolo aggiunto dall'art. 1, comma 1, lettera c), L.R. 29 marzo 2013, n. 14, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 2 della stessa legge).

7Comma così modificato dall'art. 8, comma 1, lettera a), L.R. 26 maggio 2023, n. 24, a decorrere dal 27 maggio 2023 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 21, comma 1, della medesima legge). Vedi, anche, quanto disposto dal comma 4 del suddetto art. 8.

8Comma aggiunto dall'art. 8, comma 1, lettera b), L.R. 26 maggio 2023, n. 24, a decorrere dal 27 maggio 2023 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 21, comma 1, della medesima legge). Vedi, anche, quanto disposto dal comma 4 del suddetto art. 8.

9Lettera abrogata dall'art. 11, comma 1, lettera a), L.R. 7 agosto 2024, n. 31, a decorrere dall'8 agosto 2024 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 26, comma 1, della medesima legge). Per le disposizioni finali, vedi quanto disposto dall'art. 25, comma 1 , della suddetta L.R. n. 31/2024.

Legge regionale 19 ottobre 2004, n. 25 – Calabria (art. 34)

Statuto della Regione Calabria

Art. 34 Attribuzioni del Presidente della Giunta regionale

1. Il Presidente della Giunta regionale:

a) rappresenta la Regione;

b) dirige la politica della Giunta e ne è responsabile;

c) nomina e revoca il Vice Presidente e gli Assessori;

d) attribuisce gli incarichi all'interno della Giunta e può revocarli;

e) effettua le nomine di competenza della Giunta, previa deliberazione della medesima, e provvede alle nomine e alle designazioni che la legge gli attribuisce;

f) pone la questione di fiducia davanti al Consiglio regionale, previo assenso della Giunta;

g) presenta al Consiglio, previa delibera della Giunta, i disegni di legge e ogni altro provvedimento d'iniziativa della Giunta;

h) promulga le leggi regionali, indice i referendum previsti dallo Statuto;

i) emana i regolamenti regionali approvati dalla Giunta e dal Consiglio;

l) sovrintende ai settori ed ai servizi dell'amministrazione anche a mezzo dei componenti della Giunta;

m) adotta i provvedimenti contingibili ed urgenti previsti dalla legge ed i provvedimenti sostitutivi di competenza della Regione, ove non sia disposto diversamente;

n) esercita le altre funzioni attribuitegli dalla Costituzione, dallo Statuto e dalle leggi.

REGIONE CALABRIA
GIUNTA REGIONALE

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE

N. 36 DEL 14/05/2026

Oggetto: Estensione dello stato di emergenza regionale dichiarato con DPGR n. 33 del 27 aprile 2026 ai comuni di Antonimina, Benestare, Casabona, Drapia, Gerocarne, Monterosso Calabro, Marcedusa, Montegiordano, Petilia Policastro, San Mauro Marchesato, Santa Severina, Umbriatico, Verbicaro.

Il Dirigente responsabile, previo controllo degli atti richiamati, attesta la regolarità amministrativa nonché la legittimità del decreto e la sua conformità alle disposizioni di legge e di regolamento comunitarie, nazionali e regionali.

Sottoscritto dal Direttore di Dipartimento
Dott.COSTARELLA DOMENICO

(con firma digitale)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

VISTO il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, ed in particolare l'articolo 7, comma 1, lettera c), l'articolo 16, comma 1 e l'articolo 24, comma 1;

VISTA la Legge Regionale n. 9 del 24 febbraio 2023 e s.m.i. "*Disciplina del sistema di protezione civile della Regione Calabria*", ed in particolare l'art. 21 che ha introdotto lo "*Stato di emergenza regionale*";

VISTA la "*Procedura per la dichiarazione dello stato di emergenza regionale"* approvata con Decreto n. 8957 del 25-06-2024;

PREMESSO CHE

- con DPGR n. 33 del 27 aprile 2026, è stato dichiarato lo stato di emergenza regionale in relazione ai danni prodotti dall'evento meteo tra il 16 ed il 18 marzo 2026 in 48 Comuni calabresi;
- ulteriori Comuni hanno segnalato di aver subito danni importanti a seguito degli eventi meteo del 16-18 marzo 2026 che hanno prodotto l'interruzione di servizi essenziali e pregiudicato le normali condizioni di vita;

VISTA la nota prot. n. 396181 del 14 maggio 2026 trasmessa dal Dipartimento della Protezione Civile regionale con cui, sulla scorta delle segnalazioni pervenute presso lo stesso Dipartimento, si propone di estendere lo stato di emergenza regionale in relazione ai danni prodotti dall'evento meteo verificatosi tra il 16 ed il 18 marzo 2026, dichiarato con DPGR n. 33 del 27 aprile 2026, ai Comuni di seguito riportati: Antonimina, Benestare, Casabona, Drapia, Gerocarne, Monterosso Calabro, Marcedusa, Montegiordano, Petilia Policastro, San Mauro Marchesato, Santa Severina, Umbriatico, Verbicaro;

RITENUTO, quindi, che ricorrono, nella fattispecie, i presupposti previsti dall'articolo 21, comma 1, della citata Legge Regionale n. 9 del 24 febbraio 2023 e s.m.i, per la dichiarazione dello stato di emergenza regionale.

DECRETA

1. **Di estendere**, in considerazione di quanto esposto in premessa, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 21, comma 1, della Legge Regionale n. 9 del 24 febbraio 2023 e s.m.i, lo stato di emergenza regionale in relazione ai danni prodotti dall'evento meteo verificatosi tra il 16 ed il 18 marzo 2026, già dichiarato con DPGR n. 33 del 27 aprile 2026, ai seguenti Comuni: Antonimina, Benestare, Casabona, Drapia, Gerocarne, Monterosso Calabro, Marcedusa, Montegiordano, Petilia Policastro, San Mauro Marchesato, Santa Severina, Umbriatico, Verbicaro.
2. **Di confermare** la durata dello stato di emergenza fino al 27 ottobre 2026, eventualmente prorogabile fino al limite massimo previsto dal medesimo art. 21 della L.R. n. 9/2023.
3. **Di notificare** il presente provvedimento ai soggetti interessati, a cura del Dipartimento Protezione Civile.
4. **Di disporre** la pubblicazione in formato aperto del provvedimento sul BURC ai sensi della legge regionale 6 aprile 2011 n.11 e la contestuale pubblicazione in formato aperto sul sito istituzionale della Regione, ai sensi del d.lgs. 14 marzo 2013

n.33 e nel rispetto delle disposizioni del D.Lgs. 30 giugno 2003 n.196, a cura del Dirigente Generale del Dipartimento Protezione Civile.

5. Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso alla competente Autorità Giudiziaria Amministrativa, nel rispetto dei termini previsti dalla vigente normativa.

IL Presidente.
Roberto Occhiuto
(con firma digitale)
(atto firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.lgs 82/2005 e s.m.i.)

DIPARTIMENTO PER LA PROTEZIONE CIVILE

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE

OGGETTO Estensione dello stato di emergenza regionale dichiarato con DPGR n. 33 del 27 aprile 2026 ai comuni di Antonimina, Benestare, Casabona, Drapia, Gerocarne, Monterosso Calabro, Marcedusa, Montegiordano, Petilia Policastro, San Mauro Marchesato, Santa Severina, Umbriatico, Verbicaro.

PARERE DI LEGITTIMITA' E DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA

Il Direttore Generale del Dipartimento DIPARTIMENTO PER LA PROTEZIONE CIVILE, attesta la regolarità tecnica e la legittimità del presente atto.

IL DIRETTORE GENERALE

Domenico Costarella

Data 14/05/2026

Cod. Proposta 99331
Copia informatica conforme ai sensi dell'art. 23-bis del CAD e s.m.

REGIONE CALABRIA
GIUNTA REGIONALE

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE

N. 33 DEL 27/04/2026

Oggetto: Dichiarazione dello stato di emergenza regionale in relazione ai danni prodotti dall'evento meteo che ha interessato i comuni riportati nell'Allegato 1 tra il 16 ed il 18 marzo 2026.

Il Dirigente responsabile, previo controllo degli atti richiamati, attesta la regolarità amministrativa nonché la legittimità del decreto e la sua conformità alle disposizioni di legge e di regolamento comunitarie, nazionali e regionali.

Sottoscritto dal Direttore di Dipartimento
Dott.COSTARELLA DOMENICO

(con firma digitale)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

VISTO il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, ed in particolare l'articolo 7, comma 1, lettera c), l'articolo 16, comma 1 e l'articolo 24, comma 1;

VISTA la Legge Regionale n. 9 del 24 febbraio 2023 e s.m.i. "*Disciplina del sistema di protezione civile della Regione Calabria*", ed in particolare l'art. 21 che ha introdotto lo "*Stato di emergenza regionale*";

PRESO ATTO che con Decreto n. 8957 del 25-06-2024 il Dipartimento Protezione Civile ha approvato la"*Procedura per la dichiarazione dello stato di emergenza regionale"*;

PRESO ATTO, altresì, della relazione trasmessa dal Dipartimento Protezione Civile con nota prot. 336648 del 24-04-2026, da cui emerge che:

- Tra il 16 ed 18 marzo intense precipitazioni hanno interessato dapprima la fascia ionica regionale per poi estendersi al resto alle aree montuose interne. Le piogge sono state accompagnate da forti raffiche di vento che hanno determinato intense mareggiate lungo le coste esposte, causando danni alle infrastrutture esistenti;
- gli eventi considerati hanno prodotto soprattutto una diffusa compromissione delle infrastrutture viarie, delle opere di regimazione idraulica determinando danni alle infrastrutture e strutture pubbliche con gravi pregiudizi alle normali condizioni di vita;
- durante gli eventi sopra citati sono, altresì, pervenute alla Sala Operativa della Protezione Civile molteplici segnalazioni, ad opera sia delle Autorità Locali competenti che di cittadini, riferite a danni causati dai predetti fenomeni;

DATO ATTO CHE

- la Sala Operativa Regionale della Protezione Civile ha provveduto ad emanare, ai sensi della D.G.R. n. 535 del 17 novembre 2017, i Messaggi di Allertamento Unificato in conseguenza di previsioni meteorologiche avverse, che per i giorni di seguito indicati prevedevano, relativamente al rischio idrogeologico ed idraulico:
- 16 marzo 2026, allerta Arancione e Avviso di condizioni meteo avverse per forti venti e mareggiate lungo le coste esposte valido per tutta la regione,
- 17marzo 2026, allerta Arancione per i settori Ionici della Calabria centro (Cala 5, 6, 7 e 8) e Gialla altrove;
- 18 Marzo 2026 , allerta Gialla su tutta la Regione;
- che la stessa Sala Operativa ha provveduto ad inoltrare durante l'evento numerosi messaggi di superamento di soglia per "*eventi in corso*" di livello "*L3*", il massimo previsto dal sistema di allertamento regionale;

DATO ATTO, altresì, che durante tutto il periodo contraddistinto dalle avverse condizioni meteorologiche in discorso il personale del Dipartimento regionale di protezione civile ha provveduto nell'immediato ad effettuare sopralluoghi nei territori comunali più colpiti, supportando le autorità territorialmente competenti anche con l'impiego di risorse umane e strumentali della Colonna Mobile Regionale, nonché attraverso l'attivazione di associazioni di volontariato, del Consorzio Unico di Bonifica e dell'Azienda Calabria Verde;

CONSIDERATO CHE

- numerosi Comuni colpiti dagli eventi atmosferici citati hanno dichiarato lo stato di emergenza a livello comunale;
- il Dipartimento di Protezione Civile ha provveduto, tramite la piattaforma informatica PC2, ad acquisire le segnalazioni dei comuni, riportati nell'Allegato 1, che hanno subito danni dall'evento;

RITENUTO, quindi, che ricorrono, nella fattispecie, i presupposti previsti dall'articolo 21, comma 1, della Legge Regionale n. 9 del 24 febbraio 2023 e s.m.i, per la dichiarazione dello stato di emergenza regionale nei comuni elencati nell'Allegato 1;

DECRETA

1. **DI DICHIARARE**, in considerazione di quanto esposto in premessa, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 21, comma 1, della Legge Regionale n. 9 del 24 febbraio 2023 e s.m.i, lo stato di emergenza regionale, per la durata di sei mesi, eventualmente prorogabili di ulteriori sei mesi, in relazione ai danni provocati dall'evento meteorologico del 16-18 marzo 2026 nei comuni riportati nell'Allegato 1;
2. **DI NOTIFICARE** il presente provvedimento ai soggetti interessati, a cura del Dipartimento Protezione Civile.
3. **DI DISPORRE** la pubblicazione in formato aperto del provvedimento sul BURC ai sensi della legge regionale 6 aprile 2011 n. 11 e la contestuale pubblicazione in formato aperto sul sito istituzionale della Regione, ai sensi del d.lgs. 14 marzo 2013 n. 33 e nel rispetto delle disposizioni del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, a cura del Dirigente Generale del Dipartimento Protezione Civile.

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso alla competente Autorità Giudiziaria Amministrativa, nel rispetto dei termini previsti dalla vigente normativa.

IL Presidente.
Roberto Occhiuto
(con firma digitale)
(atto firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.lgs 82/2005 e s.m.i.)

DIPARTIMENTO PER LA PROTEZIONE CIVILE

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE

OGGETTO Dichiarazione dello stato di emergenza regionale in relazione ai danni prodotti dall'evento meteo che ha interessato i comuni riportati nell'Allegato 1 tra il 16 ed il 18 marzo 2026.

PARERE DI LEGITTIMITA' E DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA

Il Direttore Generale del Dipartimento DIPARTIMENTO PER LA PROTEZIONE CIVILE, attesta la regolarità tecnica e la legittimità del presente atto.

IL DIRETTORE GENERALE

Domenico Costarella

Data 27/04/2026

Cod. Proposta 97796
Copia informatica conforme ai sensi dell'art. 23-bis del CAD e s.m.

Allegato 1

ELENCO COMUNI
Comune di Acquaro
Comune di Albidona
Comune di Alessandria del Carretto
Comune di Amendolara
Comune di Arena
Comune di Belcastro
Comune di Botricello
Comune di Caccuri
Comune di Calopezzati
Comune di Caloveto
Comune di Campana
Comune di Campo Calabro
Comune di Capistrano
Comune di Cariati
Comune di Cassano allo Ionio
Comune di Castroregio
Comune di Catanzaro
Comune di Cessaniti
Comune di Cirò Marina
Comune di Corigliano-Rossano
Comune di Crosia
Comune di Curinga
Comune di Dinami
Comune di Filadelfia
Comune di Gasperina
Comune di Gerace
Comune di Isola di Capo Rizzuto
Comune di Lamezia Terme
Comune di Locri
Comune di Mandaroriccio
Comune di Marina di Gioiosa Ionica
Comune di Martirano
Comune di Mesoraca
Comune di Monasterace
Comune di Papasidero
Comune di Pizzo
Comune di Pizzoni
Comune di Reggio Calabria
Comune di San Giorgio Morgeto
Comune di San Nicola da Crissa
Comune di San Pietro di Caridà
Comune di Santa Caterina dello Ionio
Comune di Scala Coeli
Comune di Sersale
Comune di Sorianello
Comune di Strongoli
Comune di Terravecchia
Comune di Torre di Ruggiero